



Consiglio regionale della Calabria

DOSSIER

PL n. 236/12

di iniziativa del Consigliere M. COMITO, G. CRINO', F. DE NISI, G.
GRAZIANO, G. GELARDI, G. NERI recante:

"Interventi normativi sulle leggi regionali n. 12/2023 n. 14/2023, n.
25/2020, n. 28/2018, n. 22/2023, n. 24/2023, n. 8/2023, n. 19/2002, n. 45/2012,
n. 25/2023, n.32/1996, n. 36/2023, n. 37/2023, n. 39/2023, n. 19/2009, n.
42/2017 e disposizioni normative."

relatore: L. DE FRANCESCO;

DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	18/10/2023
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	18/10/2023
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	Il Comm.
NUMERO ARTICOLI	

Testo del Provvedimento

Proposta di legge n. 236/XII di iniziativa dei consiglieri regionali Comito, Crinò, pag. 5

Interventi normativi sulle leggi regionali n. 12/2023 n. 14/2023, n. 25/2020, n. 28/2018, n. 22/2023, n.24/2023, n. 8/2023, n. 19/2002, n. 45/2012, n. 25/2023, n. 32/1996, n. 36/2023, n. 37/2023, n. 39/2023, n. 19/2009, n. 42/2017 e disposizioni normative.

Normativa regionale

L.R. n. 39 del 10 agosto 2023 – Artt. 3, 30 e 37 pag. 20

Disciplina in materia di ordinamento dei Consorzi di bonifica e di tutela e bonifica del territorio rurale. Art. 3 Opere di bonifica. Art. 30 Piano triennale delle attività di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale e piano triennale delle opere di bonifica e di irrigazione. Art. 37 Norma finanziaria.

L.R. n. 37 del 7 agosto 2023 – Art. 12 pag. 24

Disposizioni per l'esercizio del trasporto pubblico non di linea e norme concernenti il ruolo dei conducenti dei servizi pubblici di trasporto non di linea. Art. 12 Altre sanzioni amministrative.

L.R. n. 36 del 3 agosto 2023. – Art. 3 pag. 26

Norme in materia di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di linee ed impianti elettrici con tensione non superiore a 150.000 volt e delle linee ad altissima tensione non facenti parte della rete di trasmissione nazionale e delle linee e degli impianti indispensabili per la connessione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili. Art. 3 Procedura autorizzativa ed esproprio.

L.R. n. 25 del 28 giugno 2023 – Artt. 5, 11 e 15 pag. 27

Norme per il mercato del lavoro, le politiche attive e l'apprendimento permanente. Art. 5 Competenze della Regione e livelli essenziali delle prestazioni e degli standard di servizio. Art. 11 Sistema informativo regionale del lavoro Art. 15 Funzioni dell'ARPAL Calabria

L.R. n. 24 del 26 maggio 2023. – Artt. 6 e 12 pag. 33

Interventi normativi sulle leggi regionali n. 19/1986, n. 28/1986, n. 7/1996, n. 19/2002, n. 15/2006, n. 22/2010, n. 45/2012, n. 2/2013, n. 24/2013, n. 30/2016, n. 9/2018, n. 5/2021, n. 8/2023, n. 9/2023 e disposizioni normative. Art. 6 Integrazione della legge regionale n. 22/2010. Art. 12 Integrazioni alla legge regionale n. 5/2021.

L.R. n. 22 del 24 maggio 2023 – Artt. 2, 7, 18, 22, 30, 33, 42, 48, 58, 59, 60, 65, 68, 79. pag. 34

Norme in materia di aree protette e sistema regionale della biodiversità. Art. 2 Finalità. Art. 7 Comitato tecnico- scientifico per le aree protette e la biodiversità. Art. 18 Consulta del parco. Art. 22 Piano integrato per il parco. Art. 30 Norme sul personale del parco. Art. 33 Istituzione e gestione delle riserve naturali regionali. Art. 42 Principi per lo svolgimento delle attività di gestione, di promozione e di valorizzazione del territorio delle aree protette. Art. 48 Funzioni della Regione in materia di biodiversità. Art. 58 Valutazione di incidenza di piani e programmi Art. 59 Valutazione di incidenza di interventi e progetti Art. 60 Linee guida e

indirizzi in materia di valutazione di incidenza Art. 65 Sanzioni in materia di valutazione di incidenza. Art. 68 Servizio volontario di vigilanza di Guardie ecologiche volontarie. Art. 79 Tavolo tecnico per l'educazione alla sostenibilità.

L.R. n. 14 del 14 aprile 2023 – Artt. 2, 5, 8, 9 e 12 pag. 57

Disciplina delle attività di coltivazione, raccolta, prima trasformazione, trasformazione e commercializzazione delle piante officinali. Art. 2 Definizioni. Art. 5 Attività di coltivazione, raccolta e prima trasformazione. Art. 8 Attività di prima trasformazione. Art. 9 Corsi regionali di formazione, corsi di aggiornamento e seminari per gli operatori del settore. Art. 12 Sanzioni amministrative.

L.R. n. 12 del 15 marzo 2023. pag. 63

Disposizioni per la realizzazione, il riconoscimento, la valorizzazione e la promozione dei Cammini di Calabria. Art. 1 Finalità e oggetto. Art. 3 Gestione dei Cammini di Calabria.

L.R. n. 8 del 24 febbraio 2023 – Art. 10 pag. 66

Modifiche leggi regionali e disposizioni normative. Art. 10 Misure per garantire il funzionamento degli impianti di risalita.

L.R. n. 39 del 29 novembre 2022 – Art. 4 pag. 68

Assestamento del bilancio di previsione della Regione Calabria per gli anni 2022-2024. Art. 4 Nuove autorizzazioni di spesa.

L.R. n. 25 del 19 novembre 2020 – Art 5 bis pag. 72

Promozione e sviluppo sostenibile di un sistema regionale di Comunità di energia rinnovabile (CER) in Calabria per perseguire l'autoconsumo e l'autonomia energetica. Art. 5-bis Tavolo tecnico permanente con funzioni consultive e di monitoraggio.

L.R. n. 28 del 3 agosto 2018 – Art. 6 pag. 75

Disposizioni per il riconoscimento della rilevanza sociale dell'endometriosi e istituzione del registro regionale. Art. 6 Istituzione di un elenco regionale specialisti volontari, di una rete clinico-assistenziale regionale e di un percorso diagnostico terapeutico-assistenziale.

L.R. n. 42 del 7 novembre 2017 - Art. 1 pag. 77

Differimento dei termini di conclusione delle procedure di liquidazione di enti pubblici previsti da disposizioni di leggi regionali. Art. 1 Differimento dei termini di conclusione delle procedure di liquidazione di enti pubblici regionali.

L.R. n. 45 del 12 ottobre 2012. – Art. 23 pag. 79

Gestione, tutela e valorizzazione del patrimonio forestale regionale Art. 23 Trasformazione e conversione del bosco.

L.R. n. 19 del 12 giugno 2009 – Art. 31 pag. 82

Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2009) - Art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8. Art. 31 Tesoreria

unica regionale

L.R. n. 32 del 25 novembre 1996 – Art. 9

pag. 83

Disciplina per l'assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Art. 9 ISEE del nucleo familiare e modalità di accertamento

L.R. n. 20 del 19 ottobre 1992.

pag. 86

Forestazione, difesa del suolo e foreste regionali in Calabria.



Proposta di legge

recante: “Interventi normativi sulle leggi regionali n. 12/2023 n. 14/2023, n. 25/2020, n. 28/2018, n. 22/2023, n. 24/2023, n. 8/2023, n. 19/2002, n. 45/2012, n. 25/2023, n. 32/1996, n. 36/2023, n. 37/2023, n. 39/2023, n. 19/2009, n. 42/2017 e disposizioni normative.”.

I Consiglieri regionali

F.to Michele Comito

F.to Giacomo Crinò

F.to Francesco De Nisi

F.to Giuseppe Graziano

F.to Giuseppe Gelardi

F.to Giuseppe Neri

Relazione Illustrativa

Le norme contenute negli articoli da 1 a 14 costituiscono adempimento degli impegni istituzionalmente assunti dal Presidente della Giunta regionale, in attuazione del principio di leale collaborazione, nell'ambito del contraddittorio instaurato con i competenti ministeri rispetto alle leggi regionali oggetto di odierna modifica.

In particolare si segnala che le modifiche contenute all'articolo 14, comma 1, lettera c), vengono inserite al fine di superare la criticità segnalata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con nota 47818/2023 in merito alla copertura finanziaria della legge n.39/2023, atteso che, anche alla luce del contenuto della relazione tecnico finanziaria allegata alla medesima legge, si è trattato di un mero refuso.

Con la norma dell'articolo 15, in un contesto dei mercati finanziari estremamente difficoltoso, si intende abrogare la norma regionale in esame in quanto inserisce un ulteriore elemento di complessità nell'affidamento del servizio di tesoreria.

La previsione di un'unica tesoreria regionale, invece di favorire (in termini di economie di scala) la Regione e tutti gli enti, aziende, agenzie regionali, comprese le aziende del servizio sanitario regionale, indicati nel comma 1 dell'articolo in esame, li penalizza perché l'intero gruppo sconta l'insostenibilità delle ingenti immobilizzazioni finanziarie richieste all'affidatario.

La norma è, quindi, di complessa applicazione, in quanto impedendo la lottizzazione dell'appalto rende inaccettabile, in termini gestori ed economici, lo svolgimento del servizio di tesoreria per l'intero perimetro soggettivo individuato anche da parte di ATI o grandi gruppi bancari.

Di fatto si configura una mancanza di appetibilità tale che solo nell'ultimo anno sono andate deserte due procedure per l'affidamento in parola, azzerando le possibilità degli enti di addivenire alla stipula dell'unico contratto. A ciò si aggiunge che è recentemente intervenuta una sentenza del TAR Calabria, che dispone per la Regione Calabria la fissazione del termine finale della Convenzione per la gestione del servizio di tesoreria attualmente in proroga, malgrado l'oggettiva impossibilità di addivenire all'affidamento del servizio, e che costituirà un precedente giurisprudenziale negativo anche per gli altri enti in regime di proroga contrattuale del servizio di tesoreria. Atteso che il servizio di tesoreria costituisce un pubblico servizio essenziale, dal cui espletamento non si può prescindere e che deve necessariamente essere affidato agli operatori del mercato, si ritiene, pertanto, di abrogare la previsione in termini obbligatori dell'unico tesoriere regionale al fine di garantire, nell'interesse di tutti gli enti coinvolti, una maggiore aderenza ai principi generali del *favor participationis* e della

tutela delle piccole e medie imprese nell'affidamento degli appalti pubblici sanciti dal Codice degli Appalti. La norma avendo carattere ordinamentale non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Rispetto all'articolo 16, si rileva che con la legge regionale 29 novembre 2022, n. 39, al fine di consentire lo svolgimento delle procedure di selezione per il reclutamento di personale, affidate a FORMEZ PA, è stata autorizzata nel biennio 2022-2023 la spesa complessiva di euro 600.000,00. A seguito di ciò, è stata avviata la procedura di selezione per "113 posti di categoria D per la Regione Calabria", con avviso pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 94 del 29 novembre 2022 ed è stata stipulata apposita convenzione con il Formez PA (sottoscritta in data 24 marzo 2023) per lo svolgimento della procedura predetta.

Considerato l'elevato numero dei partecipanti (pari esattamente a n. 10.381 candidature pervenute in relazione ai due profili professionali ricercati) e della consequenziale ammissione alle prove orali di un cospicuo numero di candidati e tenuto conto che all'art. 5 comma 4, del suddetto bando di concorso, è previsto che *"La Commissione Ripam, per esigenze di funzionalità e celerità della procedura concorsuale si riserva la nomina di sottocommissioni"*, si rende necessario, al fine di assicurare la celerità e speditezza del procedimento concorsuale, procedere alla nomina di una sottocommissione e al pagamento da parte di Formez delle competenze spettanti alla stessa il cui ammontare viene quantificato in euro 120.000,00.

L'articolo 17 dispone misure a sostegno delle attività di forestazione.

L'articolo 18 prevede il differimento del termine di liquidazione della fondazione in house Calabria Etica al 30 giugno 2024.

L'articolo 19 contiene la norma finanziaria.

L'articolo 20 fissa l'entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del testo nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria atteso che la maggioranza delle norme ivi contenute costituiscono impegni assunti con il Governo e nel rispetto del principio di leale collaborazione necessitano di entrare in vigore nel più breve tempo possibile.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge sono contenuti agli articoli 16 e 17 e sono quantificati complessivamente in euro 11.820.000,00, ai quali si provvede mediante la riduzione di pari importo dello stanziamento allocato alla Missione 20, Programma 03 (U.20.03) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2023-25, annualità 2023.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

Tabella 1 – Oneri finanziari

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
1	Norma ordinamentale che apporta modifiche alla l.r. 12/2023 sulla base di impegni istituzionalmente assunti dal Presidente della Giunta regionale, in attuazione del principio di leale collaborazione, nell'ambito del contraddittorio instaurato con i competenti ministeri rispetto alle leggi regionali oggetto di odierna modifica. Assenza di oneri finanziari per il bilancio regionale	//	//	0,00 €
2	Norma ordinamentale che apporta modifiche alla l.r. 14/2023 sulla base di impegni istituzionalmente assunti dal Presidente della Giunta regionale, in attuazione del principio di leale collaborazione, nell'ambito del contraddittorio instaurato con i competenti ministeri rispetto alle leggi regionali oggetto di odierna modifica. Assenza di oneri finanziari per il bilancio regionale	//	//	0,00 €
3	Norma ordinamentale che apporta modifiche alla l.r. 25/2020 sulla base di impegni istituzionalmente assunti dal Presidente della Giunta regionale, in attuazione del principio di leale collaborazione, nell'ambito del contraddittorio instaurato con i competenti ministeri rispetto alle leggi regionali oggetto di odierna modifica. Assenza di oneri finanziari per il bilancio regionale	//	//	0,00 €
4	Norma ordinamentale che apporta modifiche alla l.r. 28/2018 sulla base di impegni istituzionalmente assunti dal Presidente della Giunta regionale, in attuazione del principio di leale collaborazione, nell'ambito del contraddittorio instaurato con i competenti ministeri rispetto alle leggi regionali oggetto di odierna modifica. Assenza di oneri finanziari per il bilancio regionale	//	//	0,00 €
5	Norma ordinamentale che apporta modifiche alla l.r. 22/2023 sulla base di impegni istituzionalmente assunti dal Presidente della Giunta regionale, in attuazione del principio di leale collaborazione, nell'ambito del contraddittorio instaurato con i competenti ministeri rispetto alle leggi regionali oggetto di odierna modifica. Assenza di oneri finanziari per il bilancio regionale	//	//	0,00 €

6	Norma ordinamentale che apporta modifiche alla l.r. 24/2023 sulla base di impegni istituzionalmente assunti dal Presidente della Giunta regionale, in attuazione del principio di leale collaborazione, nell'ambito del contraddittorio instaurato con i competenti ministeri rispetto alle leggi regionali oggetto di odierna modifica. Assenza di oneri finanziari per il bilancio regionale	//	//	0,00 €
7	Norma ordinamentale che apporta modifiche alla l.r. 8/2023 sulla base di impegni istituzionalmente assunti dal Presidente della Giunta regionale, in attuazione del principio di leale collaborazione, nell'ambito del contraddittorio instaurato con i competenti ministeri rispetto alle leggi regionali oggetto di odierna modifica. Assenza di oneri finanziari per il bilancio regionale	//	//	0,00 €
8	Norma ordinamentale che apporta modifiche alla l.r. 19/2002 sulla base di impegni istituzionalmente assunti dal Presidente della Giunta regionale, in attuazione del principio di leale collaborazione, nell'ambito del contraddittorio instaurato con i competenti ministeri rispetto alle leggi regionali oggetto di odierna modifica. Assenza di oneri finanziari per il bilancio regionale	//	//	0,00 €
9	Norma ordinamentale che apporta modifiche alla l.r. 45/2012 sulla base di impegni istituzionalmente assunti dal Presidente della Giunta regionale, in attuazione del principio di leale collaborazione, nell'ambito del contraddittorio instaurato con i competenti ministeri rispetto alle leggi regionali oggetto di odierna modifica. Assenza di oneri finanziari per il bilancio regionale	//	//	0,00 €
10	Norma ordinamentale che apporta modifiche alla l.r. 25/2023 sulla base di impegni istituzionalmente assunti dal Presidente della Giunta regionale, in attuazione del principio di leale collaborazione, nell'ambito del contraddittorio instaurato con i competenti ministeri rispetto alle leggi regionali oggetto di odierna modifica. Assenza di oneri finanziari per il bilancio regionale	//	//	0,00 €
11	Norma ordinamentale che apporta modifiche alla l.r. 32/1996 sulla base di impegni istituzionalmente assunti dal Presidente della Giunta regionale, in attuazione del principio di leale collaborazione, nell'ambito del contraddittorio instaurato con i competenti ministeri rispetto alle leggi regionali oggetto di odierna modifica. Assenza di oneri finanziari per il bilancio regionale	//	//	0,00 €
12	Norma ordinamentale che apporta modifiche alla l.r. 36/2023 sulla base di impegni istituzionalmente assunti dal Presidente della Giunta regionale, in attuazione del principio di leale collaborazione, nell'ambito del contraddittorio instaurato con i competenti ministeri rispetto alle leggi regionali oggetto di odierna modifica. Assenza di oneri finanziari per il bilancio regionale	//	//	0,00 €
13	Norma ordinamentale che apporta modifiche alla l.r. 37/2023 sulla base di impegni istituzionalmente assunti dal Presidente della Giunta regionale, in attuazione del principio di leale collaborazione, nell'ambito del contraddittorio instaurato con i competenti ministeri rispetto alle leggi regionali oggetto di odierna modifica. Assenza di oneri finanziari per il bilancio regionale	//	//	0,00 €
14	Norma ordinamentale che apporta modifiche alla l.r. 39/2023 sulla base di impegni istituzionalmente assunti dal Presidente della Giunta regionale, in attuazione del principio di leale collaborazione, nell'ambito del contraddittorio instaurato con i	//	//	0,00 €

	competenti ministeri rispetto alle leggi regionali oggetto di odierna modifica. Assenza di oneri finanziari per il bilancio regionale			
15	Norma ordinamentale che prevede l'abrogazione dell'articolo 31 della l.r. 19/2009.	//	//	0,00 €
16	Misure per accelerare le procedure di selezione del personale	C	A	120.000,00 € per il 2023
17	Misure a sostegno degli interventi in materia di forestazione	C	A	11.700.000,00 € per il 2023
18	Norma ordinamentale che prevede il differimento del termine di liquidazione della fondazione in house Calabria Etica	//	//	//
19	Norma finanziaria	//	//	//
20	Entrata in vigore	//	//	//

Criteri di quantificazione degli oneri

Rispetto **all'articolo 16**, si rileva che con la legge regionale 29 novembre 2022, n. 39, al fine di consentire lo svolgimento delle procedure di selezione per il reclutamento di personale, affidate a FORMEZ PA, è stata autorizzata nel biennio 2022-2023 la spesa complessiva di euro 600.000,00. A seguito di ciò, è stata avviata la procedura di selezione per "113 posti di categoria D per la Regione Calabria", con avviso pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 94 del 29 novembre 2022 ed è stata stipulata apposita convenzione con il Formez PA (sottoscritta in data 24 marzo 2023) per lo svolgimento della procedura predetta.

Considerato l'elevato numero dei partecipanti (pari esattamente a n. 10.381 candidature pervenute in relazione ai due profili professionali ricercati) e della consequenziale ammissione alle prove orali di un cospicuo numero di candidati e tenuto conto che all'art. 5 comma 4, del suddetto bando di concorso, è previsto che *"La Commissione Ripam, per esigenze di funzionalità e celerità della procedura concorsuale si riserva la nomina di sottocommissioni"*, si rende necessario, al fine di assicurare la celerità e speditezza del procedimento concorsuale, procedere alla nomina di una sottocommissione e al pagamento da parte di Formez delle competenze spettanti alla stessa il cui ammontare viene quantificato in euro 120.000,00, alla cui copertura si provvede riducendo il capitolo di spesa U8201041701 del predetto importo e incrementando la Missione 01, Programma 01 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2023-2025 per 120.000 euro per l'esercizio 2023.

In ordine **all'articolo 17**, la quantificazione degli oneri finanziari è effettuata tenendo conto del fabbisogno necessario per assicurare la prosecuzione delle attività di forestazione ex l.r.20/1992, prevedendo che lo stanziamento del capitolo U0223321101 allocato alla Missione 09, Programma 05 (U.09.05) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2023-25, annualità 2023, sia incrementato

di euro 11.700.000,00, riducendo di pari importo il capitolo U8201041701 della Missione 20, Programma 03 dello stato di previsione della spesa del bilancio medesimo.

Copertura finanziaria

RIEPILOGO ONERI FINANZIARI

MISSIONE/PROGRAMMA	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	Note
U.01.01	120.000,00	0,00	0,00	Art.16
U.09.05	11.700.000,00	0,00	0,00	Art.17
U.20.03 - capitolo U8201041701 -	-11.820.000,00	0,00	0,00	COPERTURA ONERI ARTT- 16 E 17
TOTALE	0,00	0,00	0,00	

Proposta di legge recante: “Interventi normativi sulle leggi regionali n. 12/2023 n. 14/2023, n. 25/2020, n. 28/2018, n. 22/2023, n. 24/2023, n. 8/2023, n. 19/2002, n. 45/2012, n. 25/2023, n. 32/1996, n. 36/2023, n. 37/2023, n. 39/2023, n. 19/2009, n. 42/2017 e disposizioni normative.”.

Art. 1

(Modifiche alla l.r. n. 12/2023)

1. Alla legge regionale 15 marzo 2023, n. 12 (*Disposizioni per la realizzazione, il riconoscimento, la valorizzazione e la promozione dei Cammini di Calabria*) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) nel comma 1, dell'articolo 1, dopo le parole “dell'Unione europea” sono inserite le seguenti: “, fermo restando quanto disciplinato dai piani, dai regolamenti delle aree naturali protette e dalla relativa disciplina di tutela nonché da eventuali altri atti vigenti all'interno delle medesime aree ai sensi della legge 6 dicembre 1991 n. 394 (Legge quadro sulle aree protette),”;
- b) nel comma 1, dell'articolo 3, dopo la parola “Calabria” sono inserite le seguenti: “, limitatamente ai percorsi che non ricadono nei territori delle aree naturali protette, in relazione ai quali restano ferme le competenze attribuite ai relativi enti di gestione dalla legislazione statale e regionale vigente in materia e, in particolare, dalla legge 394/1991,”.

Art. 2

(Modifiche alla l.r. n. 14/2023)

1. Alla legge regionale 14 aprile 2023, n. 14 (*Disciplina delle attività di coltivazione, raccolta, prima trasformazione, trasformazione e commercializzazione delle piante officinali.*) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) nella lettera a) del comma 1, dell'articolo 2 le parole: “parti di esse contenenti principi attivi utilizzabili nel settore erboristico o alimentare” sono sostituite dalle seguenti: “specie vegetali che in considerazione delle loro proprietà e delle loro caratteristiche funzionali possono essere impiegate, anche in seguito a trasformazione, nelle categorie di prodotti per le quali ciò è consentito dalla normativa di settore, previa verifica del rispetto dei requisiti di conformità richiesti”;
- b) la lettera b), del comma 4, dell'articolo 5 è soppressa;
- c) nel comma 5, dell'articolo 8, dopo le parole “gennaio 2002” sono inserite le seguenti: “, dal regolamento UE/2283/2015, relativo ai nuovi alimenti e che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 258/97

del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione”;

- d) nel comma 4, dell’articolo 9, la parola: “erboristico,” è soppressa;
- e) la lettera a) del comma 1, dell’articolo 12, è soppressa;
- f) nel comma 4, dell’articolo 12:
 - 1) dopo la parola “urbani” la parola “,” è sostituita dalla seguente “e”;
 - 2) le parole: “e ogni altro agente appartenente a forze dell’ordine” sono soppresse.

Art. 3

(Modifiche alla l.r. n. 25/2020)

1. Nella lettera h), del comma 2, dell’articolo 5-bis, della legge regionale 19 novembre 2020, n. 25 (*Promozione dell’istituzione delle Comunità energetiche da fonti rinnovabili*), dopo le parole: “specificità dei territori” sono inserite le seguenti: “, anche in riferimento alle connotazioni paesaggistiche individuate nel Quadro territoriale regionale paesaggistico,”.

Art. 4

(Modifiche alla l.r. n. 28/2018)

1. Il comma 2 dell’articolo 6 della legge regionale 3 agosto 2018, n. 28 (*Disposizioni per il riconoscimento della rilevanza sociale dell’endometriosi e istituzione del Registro regionale.*) è modificato come segue:

- a) nella lettera d), le parole: “professionali con specifica formazione nella comunicazione e consulenza” sono soppresse;
- b) nella lettera h), le parole: “, esperti nel trattamento del pavimento pelvico, con l’utilizzo di strumentazioni e manipolazioni apposite” sono sostituite dalle seguenti: “in possesso del master specialistico in «Fisioterapia delle disfunzioni del pavimento pelvico»”;
- c) nella lettera i), la parola: “clinica” è sostituita dalle seguenti: “in ambito clinico”;
- d) dopo la lettera k) è aggiunta la seguente: “l) ostetriche in possesso del master specialistico in «ostetricia nella riabilitazione del pavimento pelvico»”.

Art. 5

(Modifiche alla l.r. n. 22/2023)

1. Alla legge regionale 24 maggio 2023, n. 22 (*Norme in materia di aree protette e sistema regionale della biodiversità.*), sono apportate le seguenti modifiche:

- a) Nel comma 4 dell'articolo 2, nel comma 2 dell'articolo 18, nel comma 5 dell'articolo 33, nel comma 1 dell'articolo 42, la parola: “università” è sostituita dalle seguenti: “Istituzioni della formazione superiore (Università e Istituzioni AFAM)”;
- a) la lettera g) del comma 2, dell'articolo 7 è sostituita dalla seguente:
“g) dal Comandante della Regione Carabinieri Forestale Calabria o da un suo delegato, previa intesa con l'amministrazione di appartenenza;”;
- b) alla fine del comma 3, dell'articolo 22 sono aggiunte le seguenti parole: “ed è aggiornato entro dodici mesi ai contenuti e alle prescrizioni della pianificazione di bacino di cui all'articolo 65 del decreto legislativo 152/2006”;
- c) dopo il comma 3 dell'articolo 30 è aggiunto il seguente: “4. Fin dall'entrata in vigore della legge istitutiva delle aree protette, un contingente di operai idraulico – forestali, proporzionato all'estensione forestata dell'area protetta, viene assegnato all'Ente di gestione per il raggiungimento degli obiettivi di cui alla presente legge.”;
- d) alla fine della lettera b), del comma 2, dell'articolo 48, sono aggiunte le seguenti parole: “assicurandone la vigilanza veterinaria da parte delle Autorità sanitarie locali ed il riconoscimento e la registrazione nell'anagrafe nazionale, nel rispetto dei decreti legislativi n. 134, 135 e 136 del 5 agosto 2022 e dei relativi decreti di applicazione”;
- e) nel comma 2 dell'articolo 58, dopo le parole: “357/1997” sono inserite le seguenti: “ed alle linee guida nazionali per la valutazione di incidenza approvate in Conferenza Stato-Regioni,”;
- f) nell'articolo 59:
- 1) alla fine del comma 2 sono aggiunte le seguenti parole: “, specificando le ragioni per le quali non si è ritenuto di richiedere l'attivazione della procedura di screening di incidenza presso l'autorità competente”;
 - 2) nel comma 4, dopo le parole: “357/1997”, sono inserite le seguenti: “ed alle linee guida nazionali per la valutazione di incidenza approvate in Conferenza Stato-Regioni,”;
- g) nel comma 1, dell'articolo 60, dopo le parole: “357/1997” sono inserite le seguenti: “ed alle linee guida nazionali per la valutazione di incidenza approvate in Conferenza Stato-Regioni,”;
- h) alla fine del primo periodo del comma 1 dell'articolo 65 sono aggiunte le seguenti parole: “, nonché le attività di ripristino eventualmente necessarie”;
- i) nella lettera b), del comma 2, dell'articolo 68 le parole da “ambientale” a “volontariato)” sono sostituite dalle seguenti: “iscritte al RUNTS di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore)”;
- j) la lettera i), del comma 1, dell'articolo 79 è sostituita dalla seguente:
“i) un responsabile, a livello regionale, designato dal Raggruppamento Carabinieri biodiversità.”.

Art. 6

(Modifiche alla l.r. n. 24/2023)

1. Alla legge regionale 26 maggio 2023, n. 24 (*Interventi normativi sulle leggi regionali n. 19/1986, n. 28/1986, n. 7/1996, n. 19/2002, n. 15/2006, n. 22/2010, n. 45/2012, n. 2/2013, n. 24/2013, n. 30/2016, n. 9/2018, n. 5/2021, n. 8/2023, n. 9/2023 e disposizioni normative.*) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) l'articolo 6 è abrogato;
- b) l'articolo 12 è abrogato.

Art. 7

(Modifiche alla l.r. n. 8/2023)

1. L'articolo 10 della legge regionale 24 febbraio 2023 n. 8 (*Modifiche leggi regionali e disposizioni normative.*) è così modificato:

- a) nel comma 1:
 - 1) dopo la parola "Calabria" sono inserite le seguenti: " , nel rispetto di quanto dispone il d.lgs. n. 42/2004";
 - 2) le parole: "il potenziamento" sono sostituite dalle seguenti: "la manutenzione";
 - 3) la parola: "proprio" è soppressa;
 - 4) dopo la parola "connesse" sono aggiunte le seguenti: " , in coerenza con le previsioni di pianificazione di area vasta e di quanto stabilito, in merito alla qualità paesaggistica dei territori boschivi, agli articoli 10 e 25 delle disposizioni normative del Quadro Territoriale Regionale Paesaggistico".
- b) nel secondo periodo del comma 4:
 - 5) dopo le parole: "anche per" sono inserite le seguenti: "favorire attività escursionistiche di comprensione del paesaggio e per";
 - 6) le parole: "su aree e tracciati esclusivamente destinati a tali attività" sono soppresse;
- c) nel comma 5, le parole: "e dei vigili del fuoco" sono soppresse.

Art. 8

(Modifiche alla l.r. n. 19/2002)

1. Al comma 3 dell'articolo 61, della legge regionale 4 luglio 2022, n. 19 (*Modifica delle disposizioni transitorie, sui requisiti strutturali e organizzativi delle strutture socio-educative per la prima*

infanzia, di cui all'articolo 23 della legge regionale 29 marzo 2013, n.15. Proroga del termine di adeguamento.) le parole: “per gli interventi e i progetti localizzati in tutto o in parte nel territorio dell’area protetta” sono soppresse.

Art. 9

(Modifiche alla l.r. n. 45/2012)

1. Al comma 8 dell’articolo 23, della legge regionale 12 ottobre 2012, n. 45 (*Gestione, tutela e valorizzazione del patrimonio forestale regionale*) le parole: “, purché venga preventivamente accertato lo stato di abbandono delle attività agropastorali preesistenti” sono sostituite dalle seguenti: “dal Piano paesaggistico regionale, ovvero nell’ambito degli specifici accordi di collaborazione stipulati ai sensi dell’articolo 15 della legge n. 241/90”.

Art. 10

(Modifiche alla l.r. n. 25/2023)

1. La legge regionale 28 giugno 2023, n. 25 (*Norme per il mercato del lavoro, le politiche attive e l’apprendimento permanente.*) è così modificata:

- a) nella lettera f), del comma 1, dell’articolo 5, dopo la parola: “26” sono inserite le seguenti: “, nonché del decreto legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, ed in particolare alle disposizioni di cui al Capo I – Nuove misure di inclusione sociale e lavorativa”;
- b) nell’articolo 11:
 - 1) nel comma 2, dopo le parole: “26/2019” sono inserite le seguenti: “, nonché del decreto legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, ed in particolare alle disposizioni di cui al Capo I – Nuove misure di inclusione sociale e lavorativa”;
 - 2) nel comma 3, dopo la parola: “ANPAL” sono inserite le seguenti: “e con il Ministero dell’istruzione e del merito per le materie di competenza”;
- c) nella lettera c), del comma 1, dell’articolo 15, dopo la parola: “ANPAL” sono inserite le seguenti: “e con il Ministero dell’istruzione e del merito per le materie di competenza”.

Art. 11

(Modifiche alla l.r. n. 32/1996)

1. Il comma 1 dell'articolo 9, della legge regionale 25 novembre 1996, n. 32 (*Disciplina per l'assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.*) è sostituito dal seguente:

“1. L'indicatore di situazione economica equivalente (ISEE) familiare non deve superare il limite massimo di 10.500,00 euro. Tale limite è aggiornato annualmente dal dipartimento regionale competente in materia di edilizia residenziale pubblica in base alla variazione accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) verificatasi nell'anno precedente”.

Art. 12

(Modifiche alla l.r. n. 36/2023)

1. Alla legge regionale 3 agosto 2023, n. 36 (*Norme in materia di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di linee ed impianti elettrici con tensione non superiore a 150.000 volt e delle linee ad altissima tensione non facenti parte della rete di trasmissione nazionale e delle linee e degli impianti indispensabili per la connessione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.*) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) Nel titolo le parole: “e delle linee ad altissima tensione” sono soppresse;
- b) Il comma 3, dell'articolo 3 è abrogato.

Art. 13

(Modifiche l.r. n. 37/2023)

1. L'articolo 12 della legge regionale 7 agosto 2023, n. 37 (*Disposizioni per l'esercizio del trasporto pubblico non di linea e norme concernenti il ruolo dei conducenti dei servizi pubblici di trasporto non di linea.*) è abrogato.

Art. 14

(Modifiche alla l.r. n. 39/2023)

1. Alla legge regionale del 10 agosto 2023, n. 39 (*Disciplina in materia di ordinamento dei Consorzi di bonifica e di tutela e bonifica del territorio rurale.*) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) Il comma 3, dell'articolo 3 è sostituito dal seguente: “3. Il Consorzio di bonifica della Calabria subentra nei rapporti concessori delle derivazioni idriche inerenti le dighe a prevalente scopo irriguo, già in essere nei confronti dei Consorzi di bonifica di cui all'articolo 36, comma 1.”;
- b) dopo il comma 6 dell'articolo 30 è inserito il seguente: “6 bis. La pianificazione delle attività di bonifica, per gli aspetti inerenti la difesa del suolo, la sicurezza idraulica ed il razionale

utilizzo della risorsa idrica deve acquisire il parere di compatibilità dell’Autorità di bacino distrettuale competente per territorio, ai sensi dell’articolo 63 del decreto legislativo n. 152/2006.”;

c) Al comma 6 dell’articolo 37 le parole “annualità 2024 e 2025” sono sostituite dalle seguenti “per l’importo di euro 2.000.000,00 nell’annualità 2023, per euro 7.000.000,00 nell’annualità 2024 e per euro 5.000.000,00 nell’annualità 2025”.

Art. 15

(Modifiche alla l.r. n. 19/2009)

1. L’articolo 31 della legge regionale 12 giugno 2009, n. 19 (*Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (Collegato alla manovra di finanza regionale per l’anno 2009) - Art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.*) è abrogato.

Art. 16

(Misure per accelerare le procedure di selezione del personale)

1. Per le attività previste all’articolo 4, comma 5, della legge regionale 29 novembre 2022, n. 39, è autorizzata, per l’annualità 2023, una ulteriore spesa di euro 120.000,00 con allocazione alla Missione 01, Programma 01 (U.01.01) dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2023-2025.

Art. 17

(Misure a sostegno degli interventi in materia di forestazione)

1. Al fine di garantire la prosecuzione delle attività di cui alla legge regionale 19 ottobre 1992, n. 20 e successive modifiche ed integrazioni, lo stanziamento di cui al capitolo U0223321101 allocato alla Missione 09, Programma 05 (U.09.05) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2023-25, annualità 2023, è incrementato di euro 11.700.000,00.

Art. 18

(Modifica all’articolo 1 della l.r. n. 42/2017)

1. Al comma 3 dell’articolo 1 della legge regionale 7 novembre 2017, n. 42 (*Differimento dei termini di conclusione delle procedure di liquidazione di enti pubblici previsti da disposizioni di leggi regionali.*) la parola: “2023” è sostituita dalla seguente: “2024”.

Art. 19

(Norma finanziaria)

1. Dalle disposizioni di cui agli articoli da 1 a 15 della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione delle attività previste agli articoli 16 e 17, quantificati complessivamente in euro 11.820.000,00, si provvede mediante la riduzione di pari importo dello stanziamento allocato alla Missione 20, Programma 03 (U.20.03) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2023-25, annualità 2023.
3. La Giunta è autorizzata a effettuare le necessarie variazioni al bilancio di previsione 2023-2025.

Art. 20

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Calabria.

L.R. n. 39 del 10 agosto 2023 – Artt. 3, 30 e 37**Disciplina in materia di ordinamento dei Consorzi di bonifica e di tutela e bonifica del territorio rurale.**

(...)

Art. 3 Opere di bonifica.

1. Nell'ambito dell'attività di cui all'articolo 2, costituiscono opere di bonifica:

a) la canalizzazione della rete scolante, le opere di stabilizzazione, di difesa e regimazione dei reticoli idrografici;

b) gli impianti di sollevamento e di derivazione delle acque;

c) le opere di captazione, provvista, adduzione e distribuzione delle acque utilizzate a prevalenti fini agricoli, ivi compresi i canali demaniali di irrigazione, finalizzate alla corretta regimazione del reticolo idrografico e alla tutela della qualità delle acque;

d) le opere per la difesa idrogeologica e di sistemazione e consolidamento delle pendici e dei versanti dissestati da fenomeni idrogeologici;

e) le opere di cui all'*articolo 166, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152* (Norme in materia ambientale);

f) le opere per la sistemazione idraulico-agraria;

g) le opere connesse all'attività di manutenzione, ripristino e protezione dalle calamità naturali;

h) le infrastrutture di supporto per la realizzazione e la gestione di tutte le opere predette.

2. Le opere pubbliche di bonifica e di irrigazione e le opere idrauliche appartengono al demanio regionale, così come le aree espropriate o acquisite dal Consorzio di bonifica della Calabria istituito con la presente legge tramite atto di cessione volontaria per la realizzazione delle predette opere e vengono affidate in concessione al Consorzio stesso che assume il rischio operativo della gestione dei beni, dei lavori e dei servizi ad esso affidati.

3. Sono, altresì, affidate in concessione al Consorzio di bonifica della Calabria istituito con la presente legge le dighe a prevalente scopo irriguo.

(...)

Disciplina in materia di ordinamento dei Consorzi di bonifica e di tutela e bonifica del territorio rurale.

Art. 30 *Piano triennale delle attività di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale e piano triennale delle opere di bonifica e di irrigazione.*

1. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adotta le linee guida per l'elaborazione del piano triennale delle opere di bonifica e di irrigazione.

2. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge e successivamente entro il 31 luglio di ogni anno, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva il piano triennale delle attività di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale. Il piano è sottoposto alle procedure di valutazione ambientale previste dalla legislazione vigente in materia e dopo l'approvazione del Consiglio regionale è pubblicato sul BURC.

3. Il piano di cui al comma 2 definisce:

- a) lo stato di fatto, le problematiche e le prospettive della bonifica, dell'irrigazione e del territorio rurale;
- b) l'ipotesi di riordino irriguo;
- c) gli indirizzi generali e le linee fondamentali dell'azione della Regione;
- d) le modalità e i contenuti di coordinamento con gli strumenti di pianificazione della Regione e degli enti locali;
- e) le attività, le opere e gli interventi da attuare secondo cronoprogramma e risorse finanziarie necessarie;
- f) le linee per le proposte e le indicazioni di competenza della Regione relative ai piani di bacino di cui all'*articolo 65 del decreto legislativo n. 152/2006* e alla disciplina generale per la tutela delle acque contenuta nello stesso decreto legislativo;
- g) le linee e le azioni principali nel campo della ricerca, della sperimentazione e delle attività conoscitive, formative e divulgative;
- h) le linee e le azioni di salvaguardia ambientale e difesa del suolo;
- i) gli accantonamenti per eventuali interventi di urgenza e somma urgenza.

4. Sulla base del piano triennale delle attività di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale di cui al comma 2, il Consorzio, entro il 30 settembre di ogni anno, trasmette il piano triennale delle opere di bonifica e di irrigazione, ivi comprese le opere di competenza privata, unitamente all'elenco annuale dei lavori, al dipartimento regionale

Disciplina in materia di ordinamento dei Consorzi di bonifica e di tutela e bonifica del territorio rurale.

competente in materia di agricoltura, che provvede alla relativa approvazione entro il 30 novembre di ciascun anno, in funzione delle disponibilità finanziarie del Consorzio e delle assegnazioni di fondi regionali, statali e comunitari, anche avvalendosi del supporto dei dipartimenti della Giunta regionale.

5. Nel caso in cui il Consorzio ometta di predisporre o aggiornare il piano triennale delle opere di bonifica e di irrigazione e l'elenco annuale dei lavori, il dipartimento regionale competente in materia di agricoltura diffida il Consorzio fissando un termine entro il quale adempiere. Qualora il Consorzio non adempia nel termine fissato, il Presidente della Giunta regionale, entro trenta giorni, nomina un commissario ad acta, con oneri a carico del Consorzio, che procede all'elaborazione del piano triennale delle opere di bonifica e di irrigazione e dell'elenco annuale dei lavori.

6. Nell'elaborazione e attuazione delle attività di pianificazione e di programmazione concernente l'assetto del territorio, la Regione e gli enti locali, nel rispetto delle competenze stabilite dalla legislazione in materia, tengono conto del piano triennale delle attività di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale di cui al comma 2 e prevedono norme di salvaguardia degli impianti di bonifica irrigua e idraulica esistenti.

7. La Giunta regionale può, tramite concessione, affidare al Consorzio l'attuazione di progetti speciali anche in deroga ai piani di cui al presente articolo.

8. Nelle more dell'approvazione del piano triennale delle attività di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale, gli interventi di cui alla presente legge sono approvati dal dipartimento competente in materia di agricoltura sulla base dei progetti predisposti e presentati dal Consorzio.

(...)

Art. 37 *Norma finanziaria.*

1. Gli oneri di cui agli articoli 19,20,22 e 27 sono posti a carico del bilancio consortile e trovano copertura nelle entrate di cui all'articolo 10.

Disciplina in materia di ordinamento dei Consorzi di bonifica e di tutela e bonifica del territorio rurale.

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3, quantificati nel limite massimo di 100.000,00 euro, si fa fronte, per le annualità 2024 e 2025, con le risorse allocate alla Missione 16, Programma 01, mediante contestuale riduzione delle risorse allocate alla Missione 9, Programma 01 (U.09.01) del bilancio di previsione 2023-2025.

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni contenute negli articoli 30, 31, 32 e 33, per la sola parte a carico del bilancio regionale, quantificati nel limite massimo di 2.275.000,00 euro, si fa fronte per ciascuno degli anni 2024 e 2025 con le risorse già allocate alla Missione 16, Programma 01 (U. 16.01) del bilancio di previsione 2023-2025. Per gli esercizi successivi al 2025 il contributo di cui al presente comma può essere aumentato di un importo massimo corrispondente al 35 per cento dell'ammontare dei ruoli di bonifica e di quelli irrigui riscossi sulla competenza dell'anno precedente.

4. Per l'attuazione delle attività di cui all'articolo 34, comma 3, e all'articolo 35, comma 1, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2023 l'erogazione di un contributo una tantum nel limite massimo di 2.000.000,00 euro, allocato alla Missione 16, Programma 01 (U. 16.01) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2023-2025, annualità 2023.

5. Al solo fine di garantirne l'avvio, la Regione riconosce al Consorzio di bonifica della Calabria un contributo omnicomprensivo nel limite massimo di 7.000.000,00 euro per l'anno 2024, di 5.000.000,00 euro nell'anno 2025, con allocazione alla Missione 16, Programma 01 (U.16.01) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2023-2025 e all'uopo è appositamente istituito un capitolo di bilancio regionale a destinazione specifica.

6. Alla copertura degli oneri di cui ai commi 4 e 5 si provvede con la contestuale riduzione dello stanziamento allocato alla Missione 20, Programma 03 (U.20.03) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2023-2025, annualità 2024 e 2025.

7. La Giunta regionale è autorizzata a effettuare le necessarie variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2023- 2025 e ad istituire appositi capitoli a destinazione specifica.

8. Per gli esercizi successivi si provvede nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati con la legge di stabilità regionale.

L.R. n. 37 del 7 agosto 2023 – Art. 12**Disposizioni per l'esercizio del trasporto pubblico non di linea e norme concernenti il ruolo dei conducenti dei servizi pubblici di trasporto non di linea.**

(...)

Art. 12 *Altre sanzioni amministrative.*

1. Chiunque esercita l'attività di trasporto di terze persone senza avere ottenuto l'iscrizione nel ruolo dei conducenti dei veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea di cui all'articolo 5 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500,00 euro a 3.000,00 euro.
2. L'accertamento dell'esercizio abusivo dell'attività di trasporto di terze persone è effettuata dagli organi competenti ed è comunicato alla CCIAA territorialmente competente, alla Commissione regionale di cui all'articolo 9, nonché agli uffici provinciali della Guardia di finanza, all'Ufficio Motorizzazione civile provinciale (UMC), all'Ufficio territoriale competente dell'Agenzia delle entrate, all'Ispettorato del Lavoro e all'Istituto nazionale della previdenza sociale.
3. Chiunque esercita il servizio di piazza in ambito aeroportuale in violazione delle disposizioni contenute nei regolamenti comunali è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 50,00 euro a 500,00 euro.
4. Chiunque esercita il servizio di piazza in ambito aeroportuale in assenza della licenza è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500,00 euro a 2.000,00 euro.
5. Le violazioni amministrative dei regolamenti comunali, di cui all'articolo 3, sono sanzionate ai sensi dell'*articolo 7-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267* (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).
6. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 85 e 86 del decreto legislativo n. 285/1982, l'inosservanza da parte del titolare della licenza di taxi, ovvero del sostituto alla guida, di un dipendente o del socio, di quanto previsto dagli *articolo 2, comma 2, e 11, della legge n. 21/1992*, l'alterazione del tassametro o l'indebita percezione di somme in aggiunta alla tariffa stabilita e, da parte del titolare dell'autorizzazione

L.R. n. 37 del 7 agosto 2023 – Art. 12**Disposizioni per l'esercizio del trasporto pubblico non di linea e norme concernenti il ruolo dei conducenti dei servizi pubblici di trasporto non di linea.**

di noleggio con conducente, ovvero del sostituto alla guida, di un dipendente, del socio, l'inosservanza di quanto previsto dagli *articoli 3 e 11 della medesima legge n. 21/1992*, è punita:

- a) con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500,00 euro a 1.500,00 euro alla prima inosservanza;
- b) con un mese di sospensione della licenza o dell'autorizzazione alla seconda inosservanza;
- c) con due mesi di sospensione della licenza o dell'autorizzazione alla terza inosservanza;
- d) con tre mesi di sospensione della licenza o dell'autorizzazione alla quarta inosservanza;
- e) con la cancellazione dal ruolo di cui all'articolo 5 alla quinta inosservanza.

(...)

L.R. n. 36 del 3 agosto 2023. – Art. 3

Norme in materia di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di linee ed impianti elettrici con tensione non superiore a 150.000 volt e delle linee ad altissima tensione non facenti parte della rete di trasmissione nazionale e delle linee e degli impianti indispensabili per la connessione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

(...)

Art. 3 *Procedura autorizzativa ed esproprio.*

1. Per la costruzione e l'esercizio delle infrastrutture appartenenti alla rete di distribuzione di energia elettrica si applica la procedura autorizzativa prevista dal decreto e quanto previsto nelle seguenti disposizioni.

2. L'istanza di autorizzazione unica, corredata dai relativi allegati, è presentata, a mezzo sportello telematico, al competente dipartimento regionale che, nel caso in cui siano stati richiesti la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, provvede alle forme di pubblicità nei termini di legge ed in particolare in accordo alle disposizioni di cui all'articolo 52-ter (Procedure di comunicazione, notificazione e pubblicità degli atti del procedimento) del *decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327* (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità).

3. Ai fini della presente legge, l'Autorità espropriante è definita dall'*articolo 52-sexies, comma 2, del D.P.R. 327/2001*.

(...)

L.R. n. 25 del 28 giugno 2023 – Artt. 5, 11 e 15**Norme per il mercato del lavoro, le politiche attive e l'apprendimento permanente.**

(...)

Art. 5 *Competenze della Regione e livelli essenziali delle prestazioni e degli standard di servizio* ²².

1. La Regione garantisce nel proprio territorio, nei limiti delle risorse nazionali e comunitarie disponibili, i livelli essenziali delle prestazioni dei servizi e delle politiche attive del lavoro, per come definiti dall'*articolo 28 del D.Lgs. 150/2015*, attraverso il sistema regionale dei servizi per l'impiego di cui all'articolo 7 della presente legge, a favore di disoccupati, lavoratori e imprese, assicurando:

a) lo svolgimento delle funzioni e dei compiti in materia di lavoro che garantiscono la presenza e la funzionalità dei centri per l'impiego e la disponibilità di servizi e misure di politica attiva del lavoro;

b) adeguati percorsi per l'inserimento e il reinserimento nel mercato del lavoro, anche attraverso interventi di aggiornamento, formazione, riqualificazione e rafforzamento delle competenze;

c) misure di attivazione al lavoro dei disoccupati, dei beneficiari di ammortizzatori sociali e degli interventi di integrazione al reddito attraverso meccanismi che incentivano la ricerca attiva di una nuova occupazione nel rispetto del principio di condizionalità;

d) l'adempimento dei compiti connessi ai servizi per il collocamento mirato delle persone con disabilità di cui alla *legge 12 marzo 1999, n. 68* (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), effettuando uno specifico monitoraggio degli effetti ottenuti con le procedure di assunzione previsti dalla legge medesima;

e) l'avviamento a selezione presso la pubblica amministrazione, ai sensi dell'*articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56* (Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro);

f) l'erogazione dei servizi del lavoro ai sensi dell'*articolo 18 del D.Lgs. 150/2015* e del *decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4* (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni) convertito, con modificazioni, dalla *legge 28 marzo 2019, n. 26*, a partire dalla profilazione degli utenti e la stipula del patto di servizio personalizzato di cui all'*articolo 20 del D.Lgs. 150/2015*;

g) i servizi di assistenza alla ricollocazione, in riferimento alle relative misure nazionali e regionali, al fine di ottenere un servizio di assistenza intensiva nella ricerca di lavoro presso i servizi competenti.

L.R. n. 25 del 28 giugno 2023 – Artt. 5, 11 e 15

Norme per il mercato del lavoro, le politiche
attive e l'apprendimento permanente.

h) i servizi di informazione, orientamento, consulenza, preselezione, recruitment e placement a livello comunitario attraverso la rete EURES - servizi europei per l'impiego, di cui al *Regolamento (CE) n. 2016/589 del Parlamento Europeo del 13 aprile 2016*, attraverso l'apposito settore istituito nell'ambito del dipartimento competente.

2. La Regione favorisce la definizione e l'aggiornamento costante degli standard di servizio e dell'unità di costo standard in relazione all'erogazione dei LEP definiti dalla normativa statale, al fine di costruire un sistema regionale trasparente di gestione delle risorse dedicate ai servizi e alle politiche attive del lavoro.

(7) In attuazione di quanto disposto dal presente provvedimento, vedi la *Delib.G.R. 13 settembre 2023, n. 471*.

(...)

Art. 11 *Sistema informativo regionale del lavoro* ⁽¹⁴⁾.

1. La Regione promuove la digitalizzazione dei servizi per il lavoro e delle misure di politica attiva del lavoro e dell'offerta formativa e favorisce l'accesso diretto degli utenti a tali servizi.

2. In vista dell'implementazione del sistema informativo unico nazionale, ai sensi dell'*articolo 13 del D.Lgs. 150/2015* e dell'*articolo 6 del decreto-legge 4/2019* convertito dalla *legge 26/2019*, il sistema informativo in uso alla Regione, deve garantire l'omogeneità, l'interconnessione e la fruibilità dei dati con il SIL, anche attraverso la valorizzazione e il riutilizzo delle componenti informatizzate esistenti.

3. Le attività di sviluppo e gestione operativa del sistema informativo del lavoro sono attribuite all'ARPAL Calabria per le parti di competenza regionale, in coordinamento con l'ANPAL, in attuazione di apposito atto di indirizzo del dipartimento competente in materia di lavoro e formazione professionale, al fine di supportare la programmazione

regionale, il coordinamento e il funzionamento della rete regionale di servizi per il lavoro, la cooperazione tra operatori pubblici e privati autorizzati e accreditati e garantire la fruibilità dei servizi online da parte dei cittadini e delle imprese.

4. Il Sistema informativo regionale rappresenta lo strumento di erogazione e di accesso ai servizi previsti dalla presente legge, costituisce la base informativa per la formazione del fascicolo elettronico del lavoratore, persegue finalità statistiche e di monitoraggio delle politiche del lavoro e opera anche come sistema di supporto alla rilevazione e promozione dei fabbisogni formativi e professionali delle imprese.

5. Il Sistema informativo regionale è realizzato con tecniche di interoperabilità e in un'ottica di condivisione di informazioni nonché di scambio di dati e di integrazione con altri sistemi informativi regionali, statali e unionali, al fine di costituire un patrimonio informativo comune in materia di lavoro, di istruzione e sociale.

(14) In attuazione di quanto disposto dal presente provvedimento, vedi la *Delib.G.R. 13 settembre 2023, n. 471*.

(...)

Art. 15 *Funzioni dell'ARPAL Calabria* ⁽¹⁸⁾,

1. L'ARPAL Calabria è ente tecnico-operativo e strumentale della Regione e provvede a:

a) supportare i centri per l'impiego nell'erogazione dei servizi per il lavoro e delle misure di politica attiva connesse alle funzioni e ai compiti della Regione disciplinati dalla presente legge, nonché tutti gli altri compiti in materia di lavoro, formazione e apprendimento permanente ad essa affidati dalla Regione;

b) garantire il raccordo con l'ANPAL di cui all'*articolo 4 del D.Lgs. 150/2015*;

Norme per il mercato del lavoro, le politiche attive e l'apprendimento permanente.

c) gestire il sistema informativo regionale del lavoro di cui all'articolo 11, in raccordo con l'ANPAL, nonché il nodo di coordinamento regionale con il sistema nazionale e, in ogni caso, le attività di competenza della Regione nell'ambito del sistema informativo unico del lavoro;

d) proporre alla Regione standard qualitativi aggiuntivi ai livelli essenziali delle prestazioni, di cui all'*articolo 2, comma 1, del D.Lgs. 150/2015*;

e) proporre alla Regione standard qualitativi aggiuntivi per l'accreditamento e le autorizzazioni regionali dei soggetti pubblici e privati e gestire il sistema regionale di accreditamento e autorizzazione ivi compresa la tenuta dell'albo dei soggetti accreditati e autorizzati, monitorando il mantenimento degli standard e dei requisiti definiti dalla disciplina di riferimento;

f) supportare la Regione nell'attuazione degli standard qualitativi regionali di cui alla lettera d), monitorarne gli scostamenti e intervenire al fine di garantire il raggiungimento dei risultati qualitativi attesi nei tempi previsti;

g) proporre alla Regione gli ambiti territoriali ottimali per l'organizzazione dei servizi pubblici per il lavoro;

h) supportare la programmazione regionale tramite proposte per l'attuazione delle politiche del lavoro;

i) dare attuazione a progetti attribuiti dalla Regione nell'ambito delle politiche attive per il lavoro;

j) promuovere misure di politiche attive del lavoro, anche attraverso la realizzazione di progetti d'inserimento lavorativo, utilizzando l'istituto del tirocinio formativo e di orientamento;

k) promuovere interventi che aumentano il numero di imprese disponibili a ospitare i giovani assunti con i contratti di apprendistato e tesi a favorire la diffusione dell'istituto;

l) promuovere e sostenere l'autoimpiego come misure ordinarie e disponibili di attivazione al lavoro e di reimpiego per i disoccupati, anche in integrazione con le misure rivolte all'innovazione del sistema economico- produttivo;

m) favorire il ricorso al sistema di formazione duale in raccordo con le imprese e la promozione del duale nell'ambito dei percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) e di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), coerentemente con quanto disposto dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 2 agosto 2022, n. 139 (Linee guida per la programmazione e attuazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) e di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) in modalità duale);

Norme per il mercato del lavoro, le politiche attive e l'apprendimento permanente.

- n) attuare interventi integrati rivolti alle persone con disabilità e con fragilità e vulnerabilità in integrazione con i servizi sociali dei Comuni e i dipartimenti di salute mentale delle aziende sanitarie locali;
- o) collaborare con l'Unità di intervento e di gestione delle crisi aziendali di cui all'articolo 9, al fine di fornire assistenza e consulenza nella gestione delle crisi aziendali;
- p) supportare la Regione nella gestione e realizzazione delle misure per l'attuazione di politiche attive per la ricollocazione collettiva dei lavoratori in contesti di crisi industriale e di area territoriale di crisi, coerentemente con quanto disposto dall'articolo 26;
- q) coordinare l'Osservatorio sul mercato del lavoro di cui all'articolo 10, per le diverse funzioni integrate previste e per l'attività di rilevazione, elaborazione, analisi e monitoraggio delle dinamiche occupazionali e della domanda delle imprese;
- r) curare il monitoraggio e la valutazione delle prestazioni dei servizi per il lavoro;
- s) supportare la programmazione dell'offerta formativa con riferimento alle dinamiche del mercato del lavoro;
- t) svolgere supporto tecnico ai dipartimenti regionali in coerenza con lo Statuto dell'Agenzia;
- u) supportare la Regione nelle attività di reclutamento, aggiornamento, formazione e sviluppo professionale del personale della Giunta regionale e degli enti sub-regionali strumentali;
- v) svolgere tutte le altre funzioni di gestione assegnate con la presente legge.

2. L'ARPAL, in attuazione del *decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13* (Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze), è l'ente titolato a erogare, sulla base di specifiche disposizioni regionali, i servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze.

3. L'ARPAL è individuata quale organismo per l'esecuzione delle operazioni e dei programmi regionali cofinanziati da risorse dello Stato e dell'Unione europea.

4. Con deliberazione della Giunta regionale, all'ARPAL possono essere attribuite ulteriori attività gestionali rispetto a quelle conferite dalla presente legge, di natura tecnica e strumentali alle politiche per il lavoro.

L.R. n. 25 del 28 giugno 2023 – Artt. 5, 11 e 15

**Norme per il mercato del lavoro, le politiche
attive e l'apprendimento permanente.**

(18) In attuazione di quanto disposto dal presente provvedimento, vedi la *Delib.G.R. 13 settembre 2023, n. 471*.

(...)

L.R. n. 24 del 26 maggio 2023. – Artt. 6 e 12

Interventi normativi sulle leggi regionali n. 19/1986, n. 28/1986, n. 7/1996, n. 19/2002, n. 15/2006, n. 22/2010, n. 45/2012, n. 2/2013, n. 24/2013, n. 30/2016, n. 9/2018, n. 5/2021, n. 8/2023, n. 9/2023 e disposizioni normative.

(...)

Art. 6 *Integrazione della legge regionale n. 22/2010.*

1. Dopo il *comma 6 dell'articolo 9 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 22* (Misure di razionalizzazione e riordino della spesa pubblica regionale) è inserito il seguente:
"6-bis. Al fine di garantire i livelli essenziali di assistenza, fermo restando il tetto di spesa per il personale previsto dall'*articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35* (Misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria) convertito, con modificazioni, dalla *legge 25 giugno 2019, n. 60*, le aziende sanitarie e ospedaliere del Servizio sanitario regionale possono procedere, in deroga al limite del 50 per cento previsto dal comma 6, all'assunzione di personale sanitario a tempo determinato per la sostituzione dei dirigenti medici e operatori sanitari assenti dal servizio per gravidanza o malattia di lunga durata per grave patologia."

(...)

Art. 12 *Integrazioni alla legge regionale n. 5/2021.*

1. Dopo il *comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 23 aprile 2021, n. 5* (Disciplina delle modalità e delle procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche della regione Calabria e determinazione del canone in attuazione dell'*articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79*) è aggiunto il seguente:
"3. Le procedure e le modalità di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico, disciplinate dalla presente legge, non si applicano alle richieste presentate entro la data del 23 aprile 2021. Alle richieste di cui al primo periodo si applicano, in ogni caso, le disposizioni della presente legge relative alla determinazione del canone concessorio."

(...)

L.R. n. 22 del 24 maggio 2023 – Artt. 2, 7, 18, 22, 30, 33, 42, 48, 58, 59, 60, 65, 68, 79.**Norme in materia di aree protette e sistema regionale della biodiversità.**

(...)

Art. 2 Finalità.

1. La presente legge, nell'ambito dei principi della *legge 6 dicembre 1991, n. 394* (Legge quadro sulle aree protette), degli articoli 9 e 32 della Costituzione e delle norme dell'Unione europea in materia ambientale e di sviluppo durevole e sostenibile, disciplina l'istituzione e la gestione delle aree protette della Calabria al fine di garantire e promuovere la conservazione e la valorizzazione delle aree di particolare rilevanza naturalistica della Regione, nonché il recupero e il restauro ambientale di quelle degradate.

2. Ai fini di cui al comma 1, nel quadro della normativa di riferimento, la presente legge:

a) individua le funzioni della Regione, degli enti locali e degli altri enti in materia di istituzione, organizzazione e gestione delle aree protette regionali e del sistema della biodiversità della Calabria;

b) definisce le misure e gli strumenti per la valorizzazione del patrimonio naturalistico ambientale regionale, assicurandone la corretta fruizione da parte dei cittadini;

c) persegue la conservazione delle specie di fauna selvatica e l'incremento della biodiversità, promuovendo programmi, progetti e modalità di gestione idonei al conseguimento e al mantenimento di densità ottimali per la coesistenza fra le specie e sostenibili per le attività antropiche;

d) assicura la salvaguardia dei biotopi, di associazioni di vegetali o forestali e di formazioni geologiche, geomorfologiche e paleontologiche di rilevante valore storico, scientifico e culturale;

e) individua le forme di partecipazione delle comunità locali ai processi di pianificazione e di gestione sostenibile delle aree protette naturali regionali e del sistema della biodiversità calabrese;

f) individua le modalità di diffusione uniforme sul territorio regionale delle informazioni relative alle singole componenti del patrimonio naturalistico ambientale;

g) applica e promuove modelli di gestione ambientale idonee a realizzare l'equilibrio tra l'ambiente naturale e le attività antropiche

L.R. n. 22 del 24 maggio 2023 – Artt. 2, 7, 18, 22, 30, 33, 42, 48, 58, 59, 60, 65, 68, 79.

Norme in materia di aree protette e sistema regionale della biodiversità.

mediante la salvaguardia dei valori antropologici, architettonici, archeologici e storici, nonché, delle attività agricole produttive e agrosilvopastorali, di agricoltura biologica e agrituristica, nonché di ogni altra attività economica tradizionale attualmente in uso, del turismo naturalistico e del tempo libero, nel rispetto delle finalità di tutela e conservazione naturalistica ivi comprese le attività che, ai sensi della *legge 18 agosto 2015, n. 141* (Disposizioni in materia di agricoltura sociale) e della normativa regionale derivata, l'agricoltura sociale esprime nell'ambito dei servizi di utilità sociale, affiancando alla tradizionale funzione produttiva, anche legata ai prodotti tradizionali del territorio, la capacità di generare benefici attraverso servizi innovativi nell'ambito dell'assistenza e del coinvolgimento della comunità;

h) promuove il contratto di fiume, di lago e di costa, quale strumento volontario di programmazione strategica e negoziata in attuazione della *direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000*, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, della *direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007*, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni, della *direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992*, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e della *direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008*, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino;

i) promuove lo strumento aperto della comunità di energia rinnovabile di cui all'*articolo 22 della direttiva (UE) 2018/2001, del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018*, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, per favorire lo sviluppo e la coesione delle comunità grazie alla disponibilità di fonti di reddito e alla creazione di posti di lavoro a livello locale, aumentare l'efficienza energetica delle famiglie e contribuire a combattere la povertà energetica;

j) favorisce azioni rivolte alla informazione, formazione, ed educazione alla sostenibilità.

3. All'interno del sistema delle aree protette calabresi e delle strutture antropiche si sperimenta un sistema di educazione ambientale basato anche su forme di risparmio e produzioni alternative dell'energia rinnovabile ecosostenibili, sul riciclaggio dei materiali utilizzati, su modelli di raccolta differenziata integrale dei rifiuti solidi urbani, su sistemi di riduzione dei rifiuti e degli imballaggi, nonché su forme di

L.R. n. 22 del 24 maggio 2023 – Artt. 2, 7, 18, 22, 30, 33, 42, 48, 58, 59, 60, 65, 68, 79.

Norme in materia di aree protette e sistema regionale della biodiversità.

incentivazione all'uso dei materiali tradizionali esistenti nell'area sulla base di un piano ecologico di rinnovazione degli stessi. Le suddette iniziative sono adeguatamente pubblicizzate nel sistema informativo delle aree protette calabresi al fine di promuovere una piena educazione integrata ambientale.

4. Per il conseguimento delle finalità di cui alla presente legge si assicurano il coordinamento e la più ampia partecipazione degli enti locali, delle forze sociali e del Terzo settore presenti nel territorio, e si incentiva la partecipazione degli organismi istituzionali di rappresentanza degli studenti della scuola secondaria di secondo grado e delle Istituzioni della formazione superiore (Università e Istituzioni AFAM) calabresi nell'ambito della loro autonomia ⁽²⁾.

(2) Comma così modificato dall' *art. 9, comma 1, L.R. 27 settembre 2023, n. 40*, a decorrere dal 28 settembre 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 11, comma 1, della medesima legge*).

(...)

Art. 7 *Comitato tecnico- scientifico per le aree protette e la biodiversità.*

1. Il Comitato tecnico- scientifico per le aree protette e la biodiversità, di seguito Comitato, è organo di supporto tecnico-scientifico della Giunta regionale per l'attuazione della presente legge e, in generale, per la tutela e la valorizzazione degli aspetti naturalistici e della biodiversità.

2. Il Comitato, nominato dal Presidente della Giunta regionale, è composto:

a) dall'assessore regionale con delega alle aree protette o suo delegato, che lo presiede;

L.R. n. 22 del 24 maggio 2023 – Artt. 2, 7, 18, 22, 30, 33, 42, 48, 58, 59, 60, 65, 68, 79.

Norme in materia di aree protette e sistema regionale della biodiversità.

- b) dal dirigente generale del dipartimento regionale competente in materia di ambiente o suo delegato;
- c) dal dirigente del settore regionale competente in materia di parchi e aree protette o suo delegato;
- d) dal dirigente generale del dipartimento regionale competente in materia di agricoltura o suo delegato;
- e) dal dirigente generale del dipartimento regionale competente in materia di turismo o suo delegato;
- f) dal dirigente generale del dipartimento regionale competente in materia di urbanistica e paesaggio o suo delegato;
- g) dal Comandante della Regione Carabinieri Forestale Calabria o da un suo delegato, previa intesa con l'amministrazione di appartenenza ⁽³⁾;
- h) dal presidente dell'Associazione nazionale dei Comuni italiani, ANCI Calabria, o suo delegato;
- i) dal Presidente dell'Associazione nazionale piccoli Comuni italiani, ANPCI Calabria, o suo delegato;
- j) dal Presidente dell'Unione Province d'Italia, UPI Calabria, o suo delegato;
- k) da un membro designato dall'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria (ARPACAL);
- l) da cinque esperti, scelti fra una terna di nominativi, per ciascuna delle seguenti figure professionali, indicati dalle università calabresi e dagli ordini professionali:
 - 1) un esperto in scienze naturali con specifiche competenze in flora terrestre;
 - 2) un esperto in scienze naturali con specifiche competenze in fauna terrestre;
 - 3) un esperto in scienze geologiche;
 - 4) un esperto in biologia marina;
 - 5) un esperto in scienze agrarie e forestali e botanica;
- m) da due rappresentanti tra quelli indicati dalle associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell'*articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349* (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale), previa intesa con l'ente di provenienza;
- n) da due rappresentanti indicati dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale.

3. Il Presidente della Giunta regionale può provvedere alla costituzione del Comitato quando è pervenuta almeno la metà delle designazioni.

L.R. n. 22 del 24 maggio 2023 – Artt. 2, 7, 18, 22, 30, 33, 42, 48, 58, 59, 60, 65, 68, 79.

Norme in materia di aree protette e sistema regionale della biodiversità.

4. I componenti del Comitato durano in carica per l'intera legislatura e fino all'insediamento del successivo. La partecipazione è a titolo gratuito e non dà luogo a rimborso spese.

5. Il Comitato esprime pareri obbligatori su atti proposti dalla Giunta regionale con riferimento:

a) alla istituzione delle aree naturali protette regionali, nonché alle modifiche delle perimetrazioni delle aree protette;

b) ai seguenti contenuti: del piano integrato per il parco e del regolamento del parco di cui agli articoli 22 e 24; del regolamento delle riserve naturali regionali di cui all'articolo 35; delle misure di conservazione e dei piani di gestione dei siti della rete Natura 2000 di cui agli articoli 54 e 56;

c) alla predisposizione e aggiornamento dell'elenco dei geositi di interesse regionale di cui all'articolo 61.

6. Il Comitato, inoltre:

a) rilascia pareri nelle materie di sua competenza, anche su richiesta delle strutture regionali competenti, degli enti parco regionali, nonché degli enti locali che svolgono attività di gestione nelle aree protette e nelle componenti del sistema regionale della biodiversità disciplinate dalla presente legge;

b) formula proposte in materia di sperimentazione, di ricerca scientifica, di informazione, formazione e ambientale e di educazione allo sviluppo sostenibile.

(3) Lettera così sostituita dall' *art. 1, comma 1, L.R. 27 settembre 2023, n. 40*, a decorrere dal 28 settembre 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 11, comma 1, della medesima legge*).

(...)

L.R. n. 22 del 24 maggio 2023 – Artt. 2, 7, 18, 22, 30, 33, 42, 48, 58, 59, 60, 65, 68, 79.

Norme in materia di aree protette e sistema regionale della biodiversità.

Art. 18 *Consulta del parco.*

1. Gli enti parco svolgono la propria attività garantendo la più ampia informazione, improntano l'attività gestionale e le scelte di pianificazione e di programmazione alla più ampia partecipazione dei cittadini mediante appositi strumenti di informazione e consultazione previsti nello statuto.

2. Per le finalità previste dal comma 1 l'ente parco si avvale della Consulta, organismo propositivo e consultivo, formato da rappresentanti delle seguenti associazioni più rappresentative a livello locale, previa intesa con gli organismi di provenienza:

- a) associazioni espressione delle attività produttive del settore primario;
- b) associazioni di attività di promozione turistica;
- c) associazioni ambientaliste;
- d) associazioni venatorie e ittiche;
- e) un rappresentante della Consulta degli studenti di ciascuna provincia territorialmente interessata;
- f) un rappresentante del Consiglio degli studenti di ciascuna Istituzioni della formazione superiore (Università e Istituzioni AFAM) calabrese ⁽⁴⁾.

3. La Consulta esprime proposte e pareri:

- a) sui regolamenti del parco;
- b) sul piano integrato per il parco;
- c) sui programmi di gestione e valorizzazione del parco.

4. I pareri di cui al comma 3 sono adottati entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta, trascorso il quale se ne prescinde.

5. La Consulta del parco è nominata dal Presidente della comunità del parco, previa designazione degli organismi di provenienza, ed è presieduta dal presidente dell'ente parco che la convoca almeno ogni sei mesi.

L.R. n. 22 del 24 maggio 2023 – Artt. 2, 7, 18, 22, 30, 33, 42, 48, 58, 59, 60, 65, 68, 79.

Norme in materia di aree protette e sistema regionale della biodiversità.

6. Ai componenti della Consulta del parco non spetta alcuna indennità né rimborso spese.
7. Le sedute della Consulta sono pubbliche e la sua composizione e il suo funzionamento sono stabiliti dallo statuto.
8. La Consulta ha durata di tre anni dalla data del decreto di nomina, le modalità di designazione e di svolgimento dei suoi lavori sono disciplinati da apposito regolamento approvato dal consiglio direttivo.

(4) Comma così modificato dall' *art. 9, comma 1, L.R. 27 settembre 2023, n. 40*, a decorrere dal 28 settembre 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 11, comma 1, della medesima legge*).

(...)

Art. 22 *Piano integrato per il parco.*

1. Il piano integrato per il parco è lo strumento di attuazione delle finalità del parco e comprende, in due sezioni distinte, gli atti di pianificazione e di programmazione.
2. I contenuti della sezione relativa alla pianificazione del piano integrato per il parco sono quelli di cui all'*articolo 12 della legge 394/1991*, nonché :
 - a) la perimetrazione definitiva del parco, seguendo linee cartografiche certe individuabili sul territorio;
 - b) la perimetrazione delle aree contigue del parco seguendo linee cartografiche certe e individuabili sul territorio e la disciplina delle stesse nelle materie e nel rispetto delle disposizioni di cui all'*articolo 32, comma 1, della legge 394/1991*;
 - c) l'organizzazione generale del territorio e la sua articolazione in zone;

L.R. n. 22 del 24 maggio 2023 – Artt. 2, 7, 18, 22, 30, 33, 42, 48, 58, 59, 60, 65, 68, 79.

Norme in materia di aree protette e sistema regionale della biodiversità.

d) la disciplina e la progettazione attuativa delle previsioni del piano medesimo anche relativamente ad aree specifiche e singoli interventi, per quanto necessario;

e) specifici vincoli e salvaguardie;

f) specifiche direttive per le aree contigue nelle materie di cui all'*articolo 32, comma 1, della legge 394/1991*, cui debbono uniformarsi le diverse discipline e i regolamenti degli enti locali anche al fine di una efficace tutela delle aree interne al parco che comprende, in particolare, la gestione e il controllo della fauna selvatica. A tal fine, gli agricoltori e i proprietari di fondi limitrofi alle aree contigue possono intervenire, ai sensi e nel rispetto della normativa statale e regionale, per porre in essere azioni di contenimento in un'ottica di conservazione degli equilibri ecologici del parco;

g) la conformazione alla perimetrazione dei pSIC, SIC/ZSC e ZPS ricadenti, anche in parte, nel territorio del parco e nelle relative aree contigue;

h) l'individuazione e la disciplina, per quanto di competenza, delle ulteriori componenti del patrimonio naturalistico-ambientale e le emergenze geologiche e geomorfologiche ricadenti all'interno del parco;

i) l'individuazione, la descrizione e la disciplina degli habitat di interesse conservazionistico, anche ai fini della redazione della Carta della natura di cui all'*articolo 3 della legge 394/1991*;

j) la conformazione alle misure di conservazione dei siti di rete Natura 2000 nonché alla pianificazione di bacino e alle relative prescrizioni di cui all'*articolo 65 del decreto legislativo 152/2006* ⁽⁵⁾.

3. Il piano integrato del parco si conforma al piano paesaggistico ai sensi dell'*articolo 145, comma 3, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio)* e sostituisce i piani territoriali e urbanistici di qualsiasi livello, ai sensi dell'*articolo 25 della legge 394/1991*.

4. Fatte salve le norme di salvaguardia dei piani paesaggistici, la sezione pianificatoria del piano integrato per il parco può prevedere ulteriori specifiche salvaguardie. Gli enti locali adeguano i propri strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica alle previsioni della medesima sezione pianificatoria del piano integrato per il parco.

5. La sezione programmatica del piano integrato per il parco, in coerenza con gli strumenti della programmazione regionale di cui

L.R. n. 22 del 24 maggio 2023 – Artt. 2, 7, 18, 22, 30, 33, 42, 48, 58, 59, 60, 65, 68, 79.

Norme in materia di aree protette e sistema regionale della biodiversità.

all'articolo 9 e nel rispetto dei principi di cooperazione con lo Stato e di partecipazione degli enti locali interessati:

- a) attua gli obiettivi e i fini istitutivi del parco;
- b) individua e promuove iniziative e attività di soggetti pubblici e privati compatibili con le finalità del parco, con specifico riferimento ai contenuti di cui all'*articolo 14, comma 3, della legge 394/1991*, atte a favorire lo sviluppo economico, sociale e culturale della collettività residente nel parco, nelle aree contigue e nei territori adiacenti, comprese le iniziative e le attività idonee a prevenire, contenere e mitigare i danni determinati dalla fauna selvatica. Tali attività sono coordinate con quelle della Regione e degli enti locali interessati;
- c) riconosce il ruolo anche delle attività agricole e zootecniche ai fini della tutela ambientale e paesaggistica;
- d) individua le azioni relative alla didattica, alla formazione e informazione ambientale e all'educazione allo sviluppo sostenibile;
- e) può prevedere l'attribuzione di incentivi a soggetti pubblici o privati, con riferimento prioritario agli interventi, agli impianti e alle opere di cui all'*articolo 7, comma 1, della legge 394/1991*.

6. All'attuazione della sezione programmatica del piano integrato per il parco si provvede attraverso il programma annuale di cui all'articolo 28, comma 3.

(5) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, L.R. 27 settembre 2023, n. 40*, a decorrere dal 28 settembre 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 11, comma 1, della medesima legge*).

(...)

Art. 30 *Norme sul personale del parco.*

L.R. n. 22 del 24 maggio 2023 – Artt. 2, 7, 18, 22, 30, 33, 42, 48, 58, 59, 60, 65, 68, 79.

Norme in materia di aree protette e sistema regionale della biodiversità.

1. Al personale dell'ente parco si applica lo stato giuridico e il trattamento economico del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto Funzioni locali.
2. Il piano del fabbisogno del personale dell'ente parco è approvato dalla Giunta regionale su proposta dell'ente parco nei limiti delle disponibilità di bilancio dell'ente e tenuto conto delle specificità territoriali del parco.
3. Al fine di ottimizzare la spesa relativa al personale delle aree protette le stesse possono avvalersi, nell'ambito della propria pianta organica, di personale regionale in posizione di distacco funzionale.

(...)

Capo III

Istituzione e gestione delle riserve naturali regionali. prescrizioni

Art. 33 *Istituzione e gestione delle riserve naturali regionali.*

1. Nel rispetto della strategia europea e nazionale per la biodiversità, la legge regionale provvede a:
 - a) istituire la riserva, indicando le finalità, le forme, le modalità di gestione e di finanziamento;
 - b) determinare la perimetrazione provvisoria della riserva e delle eventuali aree contigue;
 - c) individuare le misure di salvaguardia da applicare fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 35.
2. La legge istitutiva assicura la partecipazione degli enti locali al procedimento di istituzione e alla gestione delle riserve ai sensi dell'*articolo 22 della legge 394/1991*.
3. La gestione delle riserve naturali regionali è affidata agli enti locali territorialmente interessati, in forma singola o associata.

L.R. n. 22 del 24 maggio 2023 – Artt. 2, 7, 18, 22, 30, 33, 42, 48, 58, 59, 60, 65, 68, 79.

Norme in materia di aree protette e sistema regionale della biodiversità.

4. Gli enti locali ai quali è affidata la gestione possono avvalersi, attraverso specifiche convenzioni, di associazioni ambientaliste operanti in Calabria, riconosciute dal competente ministero e individuate d'intesa con la Regione Calabria. Gli enti gestori possono nominare direttori o responsabili della gestione amministrativa seguendo le procedure previste dalle normative del comparto enti locali.

5. Alla gestione delle riserve partecipano, previa intesa con l'ente di provenienza, anche un rappresentante della Consulta degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado della Calabria e un rappresentante del Consiglio degli studenti delle Istituzioni della formazione superiore (Università e Istituzioni AFAM) calabresi. Le forme di partecipazione sono disciplinate nel regolamento di cui all'articolo 35 ⁽⁸⁾.

6. Gli enti di cui al comma 3 presentano alla Giunta regionale, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sulle attività svolte.

(8) Comma così modificato dall' *art. 9, comma 1, L.R. 27 settembre 2023, n. 40*, a decorrere dal 28 settembre 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 11, comma 1, della medesima legge*).

(...)

Art. 42 *Principi per lo svolgimento delle attività di gestione, di promozione e di valorizzazione del territorio delle aree protette.*

1. La Regione attribuisce alla cittadinanza attiva una funzione fondamentale per la gestione delle aree protette. Gli enti gestori delle stesse aree promuovono azioni rivolte al coinvolgimento delle comunità locali, in particolare della popolazione studentesca, nella loro gestione e fruizione. La Consulta provinciale degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado della Calabria, attraverso il coordinamento regionale, e il Consiglio degli studenti delle Istituzioni della formazione superiore (Università e Istituzioni AFAM) calabresi, previa intesa con

L.R. n. 22 del 24 maggio 2023 – Artt. 2, 7, 18, 22, 30, 33, 42, 48, 58, 59, 60, 65, 68, 79.

Norme in materia di aree protette e sistema regionale della biodiversità.

l'ente di provenienza, sono direttamente coinvolti nelle scelte programmatiche e gestionali delle aree protette regionali ⁽⁹⁾.

2. La Regione e gli enti gestori delle aree protette, nello svolgimento delle attività di tutela e di valorizzazione del patrimonio naturale e culturale del territorio di competenza:

a) operano per la gestione sostenibile delle attività economiche e sociali, in attuazione degli obiettivi degli atti generali della programmazione regionale;

b) aderiscono e promuovono, in attuazione della normativa comunitaria e nazionale, la realizzazione di contratti di fiume, di costa e di lago, quali strumenti volontari di programmazione strategica e negoziata, e perseguono la realizzazione delle Comunità energetiche rinnovabili;

c) adottano, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le iniziative necessarie per il conseguimento dell'obiettivo strategico dell'applicazione del metodo dell'agricoltura biologica, nel rispetto della normativa comunitaria vigente, da parte delle aziende agro-zootecniche che operano all'interno del territorio delle aree protette, anche attraverso la promozione dei biodistretti.

3. Ai fini di cui al presente articolo, il programma pluriennale di attività delle aree protette prevede, tra l'altro, iniziative e interventi per lo sviluppo delle attività turistiche ecosostenibili e di accoglienza finalizzate, in particolare, al conseguimento dei seguenti obiettivi:

a) realizzazione di strutture e infrastrutture di servizio, di divulgazione, di informazione ambientale, di valorizzazione culturale delle comunità e delle produzioni agricole zootecniche e forestali, e di educazione allo sviluppo sostenibile;

b) realizzazione di segnaletica informativa;

c) creazione e ripristino di sentieri tematici o escursionistici contraddistinti da apposita segnaletica;

d) definizione e attuazione di proposte educative, didattiche e di divulgazione e sensibilizzazione ambientale;

e) acquisizione di certificazioni ambientali;

f) percorsi partecipati dedicati;

g) partecipazione a forme di gemellaggio o di cooperazione con parchi o altre aree protette ricadenti nel territorio regionale ed extra regionale;

h) uso di sistemi energetici a basso costo ambientale;

L.R. n. 22 del 24 maggio 2023 – Artt. 2, 7, 18, 22, 30, 33, 42, 48, 58, 59, 60, 65, 68, 79.

Norme in materia di aree protette e sistema regionale della biodiversità.

i) sviluppo delle tecnologie decentrate per la produzione di energia da fonti rinnovabili, incentivando la realizzazione di comunità di energia rinnovabile per aumentare l'efficienza energetica delle famiglie, contribuire a combattere la povertà energetica, creare coesione sociale e sviluppo locale;

j) attivazione di strumenti volontari di programmazione strategica e negoziata attraverso lo strumento del contratto di fiume, di costa e di lago.

4. Gli enti locali territorialmente interessati possono concorrere finanziariamente alle iniziative di cui al presente articolo anche mediante la proposta di specifici progetti da realizzare a cura degli enti locali stessi con il coordinamento delle competenti strutture regionali o degli enti parco interessati.

(9) Comma così modificato dall' *art. 9, comma 1, L.R. 27 settembre 2023, n. 40*, a decorrere dal 28 settembre 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 11, comma 1, della medesima legge*).

(...)

Art. 48 *Funzioni della Regione in materia di biodiversità.*

1. La Regione concorre alla tutela della biodiversità e alla costituzione della rete Natura 2000 con le risorse umane, finanziarie e strumentali già a disposizione del dipartimento competente in materia di ambiente e, in particolare:

a) individua i siti da proporre quali SIC in cui si trovano tipi di habitat naturali e gli habitat di specie animali e vegetali di cui agli allegati A e B del *D.P.R. 357/1997*, sentiti gli enti locali e gli enti parco interessati;

b) individua i siti da proporre quale ZPS di cui alla *direttiva 2009/147/CE*, sentiti gli enti locali e gli enti parco interessati;

c) effettua la valutazione periodica di cui all'*articolo 3, comma 4-bis, del D.P.R. 357/1997* e propone al Ministero competente in materia

L.R. n. 22 del 24 maggio 2023 – Artt. 2, 7, 18, 22, 30, 33, 42, 48, 58, 59, 60, 65, 68, 79.

Norme in materia di aree protette e sistema regionale della biodiversità.

di ambiente l'aggiornamento dell'elenco dei SIC, della loro delimitazione e dei contenuti della relativa scheda informativa;

d) esercita le funzioni amministrative relative alla gestione dei siti della rete Natura 2000 non compresi nel territorio di competenza dei parchi nazionali o regionali e, in particolare, attua le misure di tutela e conservazione, provvede al monitoraggio di habitat e specie nonché alla redazione e all'approvazione, se necessari, dei piani di gestione di cui all'*articolo 3, comma 4, del D.P.R. 357/1997*;

e) effettua gli studi sulla biologia e sulla consistenza delle popolazioni vegetali e animali e provvede alla cura e all'effettuazione delle iniziative di sensibilizzazione rispetto ai valori naturalistici, ambientali e della tutela degli habitat e delle specie, con la collaborazione dei soggetti gestori dei siti stessi;

f) individua con atto della Giunta regionale i soggetti gestori dei siti Natura 2000 ricompresi nel territorio regionale;

g) in attuazione dell'*articolo 4 del D.P.R. 357/1997*, definisce le forme e le modalità di tutela e conservazione idonee ad evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie nonché la perturbazione delle specie che hanno determinato l'individuazione dei siti della rete Natura 2000 e, in particolare:

1) adotta entro sei mesi dalla designazione delle ZSC, le misure di cui all'*articolo 4, commi 2 e 3, del D.P.R. 357/1997*, nel rispetto delle linee guida emanate dal Ministero competente in materia di ambiente;

2) assicura per i pSIC le misure di cui all'*articolo 4, comma 1, del D.P.R. 357/1997*;

3) esprime l'intesa di cui all'*articolo 3, comma 2, del D.P.R. 357/1997* ai fini della designazione dei SIC in ZSC da parte del Ministero competente in materia di ambiente;

4) assicura il monitoraggio delle autorizzazioni in deroga disciplinate dall'*articolo 11 del D.P.R. 357/1997*;

h) coordina la gestione dei siti del sistema regionale della biodiversità di cui all'articolo 6 ed emana direttive e indirizzi agli enti competenti per l'esercizio uniforme delle connesse funzioni amministrative con particolare riferimento:

1) all'attuazione delle misure volte a garantire la salvaguardia e il monitoraggio dello stato di conservazione delle specie e degli habitat di cui all'*articolo 7, comma 2, del D.P.R. 357/1997*;

2) alla definizione, per quanto di competenza, di linee guida e modelli di riferimento per l'effettuazione della valutazione d'incidenza di cui al *D.P.R. 357/1997*;

L.R. n. 22 del 24 maggio 2023 – Artt. 2, 7, 18, 22, 30, 33, 42, 48, 58, 59, 60, 65, 68, 79.

Norme in materia di aree protette e sistema regionale della biodiversità.

3) al coordinamento della diffusione delle informazioni relative al sistema regionale della biodiversità, tramite il sistema informativo regionale;

i) svolge le funzioni di autorità competente per la valutazione d'incidenza, ai sensi dell'*articolo 5 del D.P.R. 357/1997*, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 58 della presente legge.

2. La Regione, in attuazione della normativa comunitaria e nazionale e in applicazione delle convenzioni internazionali, adotta altresì le misure di protezione degli habitat e delle specie animali e vegetali, provvedendo in particolare:

a) a individuare le specie animali e vegetali soggette a regime di tutela, con particolare riferimento a quelle vulnerabili, in pericolo o in pericolo critico e a promuovere studi e interventi volti alla loro conservazione;

b) a individuare, per quanto di competenza, i centri per la conservazione "in situ" ed "ex situ", la riproduzione, il recupero, il ricovero delle specie vegetali e animali di cui alla lettera a) e prevedendo, per la detenzione di animali selvatici, la vigilanza veterinaria permanente da parte delle Autorità sanitarie locali e il riconoscimento e la registrazione nell'anagrafe nazionale, nel rispetto dei decreti legislativi n. 134, 135 e 136 del 5 agosto 2022 e dei relativi decreti di applicazione ⁽¹⁰⁾;

c) ad assicurare la conservazione degli ecosistemi e degli habitat;

d) a promuovere la valorizzazione e la conservazione delle aree caratterizzate dalla presenza di alberi di particolare interesse naturalistico, storico, paesaggistico, culturale ed etno-antropologico;

e) a promuovere attività didattiche e divulgative volte alla conoscenza delle specie oggetto di tutela e alla sensibilizzazione dei cittadini.

(10) Lettera così modificata dall' *art. 4, comma 1, L.R. 27 settembre 2023, n. 40*, a decorrere dal 28 settembre 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 11, comma 1, della medesima legge*).

L.R. n. 22 del 24 maggio 2023 – Artt. 2, 7, 18, 22, 30, 33, 42, 48, 58, 59, 60, 65, 68, 79.

Norme in materia di aree protette e sistema regionale della biodiversità.

Capo III

Valutazione di incidenza

Art. 58 *Valutazione di incidenza di piani e programmi* ^(uu).

1. Gli atti della pianificazione territoriale, urbanistica e di settore e le loro varianti, compresi i piani sovra comunali agricoli, forestali e faunistico venatori e gli atti di programmazione non direttamente connessi o necessari alla gestione dei siti, qualora interessino in tutto o in parte pSIC e siti della rete Natura 2000, o comunque siano suscettibili di produrre effetti sugli stessi, contengono, ai fini della valutazione d'incidenza di cui all'*articolo 5 del D.P.R. 357/1997*, apposito studio volto ad individuare i principali effetti sul sito, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo.

2. Ai sensi dell'*articolo 10, comma 3, del D.Lgs. 152/2006*, la VAS comprende le procedure di valutazione d'incidenza di cui al comma 1; a tal fine, il rapporto ambientale e lo studio preliminare ambientale contengono gli elementi di cui all'allegato G dello stesso *D.P.R. n. 357/1997* così come approfondito e interpretato dalle Linee Guida nazionali per la Valutazione di Incidenza (G.U. n. 303 del 28.12.2019) e la valutazione dell'autorità competente si estende alle finalità di conservazione proprie della valutazione d'incidenza oppure deve dare atto degli esiti della valutazione di incidenza. Le modalità di informazione del pubblico danno specifica evidenza della integrazione procedurale .

3. La Regione Calabria, con le risorse umane, finanziarie e strumentali già a disposizione del dipartimento competente in materia di ambiente, è autorità competente per la valutazione d'incidenza di cui al comma 1.

4. Per i piani e i programmi che interessano siti ricadenti in tutto o in parte in aree protette nazionali, è comunque sentito l'ente gestore.

5. È fatta salva la disciplina a livello nazionale dei procedimenti di valutazione d'incidenza di competenza dello Stato per piani e programmi riferibili al campo di applicazione della normativa statale, comprese le opere destinate alla difesa.

L.R. n. 22 del 24 maggio 2023 – Artt. 2, 7, 18, 22, 30, 33, 42, 48, 58, 59, 60, 65, 68, 79.

Norme in materia di aree protette e sistema regionale della biodiversità.

(11) Articolo così modificato dall' *art. 9, comma 2, L.R. 27 settembre 2023, n. 40*, a decorrere dal 28 settembre 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 11, comma 1, della medesima legge*).

(...)

Art. 59 *Valutazione di incidenza di interventi e progetti* ⁽¹³⁾.

1. I proponenti di interventi o progetti non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti o necessari alla gestione dei siti, ma che interessano in tutto o in parte pSIC e siti della rete Natura 2000, o che possono avere incidenze significative sugli stessi siti, anche se ubicati al loro esterno, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi, presentano alle autorità competenti di cui al presente articolo, ai fini della valutazione d'incidenza ai sensi dell'*articolo 5 del D.P.R. 357/1997*, un apposito studio volto a individuare i principali effetti sul sito, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo.

2. L'ente competente all'approvazione di progetti o interventi ubicati all'esterno di pSIC o di siti della rete Natura 2000, verifica la sussistenza di possibili incidenze sugli stessi, ai fini dell'eventuale attivazione delle procedure di valutazione di incidenza. In caso di esclusione dell'attivazione di dette procedure, l'ente competente motiva in ordine alle determinazioni assunte specificando le ragioni per le quali non si è ritenuto di richiedere l'attivazione della procedura di screening di incidenza presso l'autorità competente ⁽¹²⁾.

3. La valutazione d'incidenza è effettuata entro i sessanta giorni successivi all'acquisizione dello studio d'incidenza da parte della struttura individuata per l'espletamento della relativa istruttoria, secondo l'ordinamento dell'ente competente e il relativo procedimento si conclude con apposito provvedimento. Le autorità competenti alla valutazione chiedono una sola volta le integrazioni dello stesso. In tal caso, il termine decorre nuovamente dalla data di ricevimento delle integrazioni. La pronuncia di valutazione di incidenza contiene, ove necessario, le prescrizioni alle quali il proponente deve attenersi al fine

L.R. n. 22 del 24 maggio 2023 – Artt. 2, 7, 18, 22, 30, 33, 42, 48, 58, 59, 60, 65, 68, 79.

Norme in materia di aree protette e sistema regionale della biodiversità.

di migliorare ulteriormente l'inserimento ambientale degli interventi previsti, riducendo l'incidenza del progetto o dell'intervento sul sito stesso.

4. La valutazione di incidenza di progetti sottoposti a procedura di verifica di assoggettabilità o a procedura di VIA è ricompresa nell'ambito di detta procedura, ed è effettuata, entro i termini stabiliti per l'adozione dei relativi provvedimenti conclusivi, dalle autorità competenti per le procedure di VIA; a tal fine, lo studio di impatto ambientale contiene gli elementi di cui all'allegato G del D.P.R. 357/1997 così come approfondito e interpretato dalle Linee Guida nazionali per la Valutazione di Incidenza (G.U. n. 303 del 28.12.2019) e la valutazione dell'autorità competente si estende alle finalità di conservazione proprie della valutazione d'incidenza oppure deve dare atto degli esiti della valutazione di incidenza. Le modalità di informazione del pubblico danno specifica evidenza della integrazione procedurale.

5. La Regione Calabria, con le risorse umane, finanziarie e strumentali già a disposizione del dipartimento competente in materia di ambiente, è autorità competente per la valutazione d'incidenza di interventi e progetti:

- a) indicati al comma 4;
- b) per gli interventi e progetti a titolarità regionale diversi da quelli di cui al comma 4;
- c) per gli interventi e progetti non compresi nel territorio di competenza degli enti parco regionali e dei soggetti gestori delle aree protette nazionali, o che possono avere incidenze significative sugli stessi siti, anche se ubicati al loro esterno;
- d) per gli interventi di cui al comma 6, qualora non venga sottoscritto l'accordo ivi previsto con gli enti parco.

6. Sono autorità competenti per la valutazione d'incidenza, nel caso di interventi e progetti diversi da quelli di cui al comma 5, previa sottoscrizione di accordo con la Regione Calabria:

- a) gli enti parco regionale, per gli interventi e i progetti localizzati in tutto o in parte in SIC o siti della rete Natura 2000 ricadenti nei territori e nelle aree di competenza, o che possono avere incidenze significative sugli stessi siti, anche se ubicati al loro esterno. In tal caso l'ente parco esprime la valutazione d'incidenza congiuntamente al

L.R. n. 22 del 24 maggio 2023 – Artt. 2, 7, 18, 22, 30, 33, 42, 48, 58, 59, 60, 65, 68, 79.

Norme in materia di aree protette e sistema regionale della biodiversità.

provvedimento di nulla osta ove previsto ai sensi dell'articolo 25, comma 3, in applicazione dei principi di semplificazione;

b) l'ente gestore dell'area protetta nazionale, per gli interventi e i progetti localizzati in tutto o in parte in SIC o siti della rete Natura 2000 ricadenti nei territori e nelle aree di competenza, o che possono avere incidenze significative sugli stessi siti, anche se ubicati al loro esterno. In tal caso l'ente gestore esprime la valutazione d'incidenza congiuntamente al provvedimento di nulla osta ove previsto ai sensi dell'*articolo 13 della legge 394/1991*.

7. È fatta salva la disciplina a livello nazionale dei procedimenti di valutazione d'incidenza di competenza dello Stato per interventi e progetti riferibili al campo di applicazione della normativa statale, comprese le opere destinate alla difesa.

8. Per i progetti e gli interventi che interessano siti ricadenti in tutto o in parte in aree protette nazionali, è comunque sentito l'ente gestore, ai sensi dell'*articolo 5, comma 7, del D.P.R. 357/1997*.

(12) Comma così modificato dall' *art. 5, comma 1, L.R. 27 settembre 2023, n. 40*, a decorrere dal 28 settembre 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 11, comma 1, della medesima legge*).

(13) Articolo così modificato dall' *art. 9, comma 2, L.R. 27 settembre 2023, n. 40*, a decorrere dal 28 settembre 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 11, comma 1, della medesima legge*).

(...)

Art. 60 *Linee guida e indirizzi in materia di valutazione di incidenza* ⁽¹⁴⁾.

1. La Regione, nel rispetto della normativa statale e comunitaria e dei contenuti di cui all'allegato G del *D.P.R. 357/1997* così come approfondito e interpretato dalle Linee Guida nazionali per la Valutazione di Incidenza (G.U. n. 303 del 28.12.2019), nonché nel

L.R. n. 22 del 24 maggio 2023 – Artt. 2, 7, 18, 22, 30, 33, 42, 48, 58, 59, 60, 65, 68, 79.

Norme in materia di aree protette e sistema regionale della biodiversità.

rispetto delle linee guida nazionali per la valutazione di incidenza approvate in Conferenza Stato-Regioni:

a) adotta linee guida e indirizzi per le modalità di presentazione dello studio, per l'effettuazione della valutazione di incidenza di cui agli articoli 58 e 59, e per l'individuazione delle eventuali misure compensative, in armonia con le specifiche normative di settore e in applicazione dei principi di semplificazione;

b) qualora siano state adottate le specifiche misure di conservazione di cui all'articolo 54, individua indirizzi, criteri ed eventuali procedure semplificate per l'effettuazione della valutazione di incidenza di progetti e interventi di cui all'articolo 59.

(14) Articolo così modificato dall' *art. 9, comma 2, L.R. 27 settembre 2023, n. 40*, a decorrere dal 28 settembre 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 11, comma 1, della medesima legge*).

(...)

Art. 65 *Sanzioni in materia di valutazione di incidenza.*

1. Qualora i soggetti di cui all'articolo 62, comma 1, accertino violazioni delle prescrizioni impartite o modifiche progettuali tali da incidere sugli esiti e sulle risultanze finali della procedura di valutazione di incidenza, l'autorità competente di cui agli articoli 58 e 59, previa eventuale sospensione dei lavori, impone al proponente l'adeguamento dell'opera o intervento, stabilendone i termini e le modalità nonché le attività di ripristino eventualmente necessarie. Qualora il proponente non adempia a quanto imposto, l'autorità competente provvede d'ufficio a spese dell'inadempiente. Il recupero di tali spese è effettuato con le modalità e gli effetti previsti dall'*articolo 40-bis della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8* (Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria) ⁽¹⁵⁾.

L.R. n. 22 del 24 maggio 2023 – Artt. 2, 7, 18, 22, 30, 33, 42, 48, 58, 59, 60, 65, 68, 79.

Norme in materia di aree protette e sistema regionale della biodiversità.

2. Nel caso di opere e interventi realizzati senza la previa sottoposizione alle procedure di valutazione di incidenza o in violazione delle medesime disposizioni e nel caso di difformità sostanziali da quanto disposto dai provvedimenti finali dei procedimenti svolti ai sensi della presente legge, l'autorità competente, valutata l'entità del pregiudizio ambientale arrecato e di quello conseguente all'applicazione della sanzione, dispone la sospensione dei lavori e può disporre la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi e della situazione ambientale a cura e spese del responsabile, definendone i termini e le modalità. In caso di inottemperanza, l'autorità competente provvede d'ufficio a spese dell'inadempiente. Il recupero di tali spese è effettuato con le modalità e gli effetti previsti dall'articolo 40-bis della L.R. 8/2002.

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 è altresì prevista la sanzione amministrativa di una somma da 1.500,00 euro a 9.000,00 euro.

(15) Comma così modificato dall' *art. 6, comma 1, L.R. 27 settembre 2023, n. 40*, a decorrere dal 28 settembre 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 11, comma 1, della medesima legge*).

(...)

TITOLO VI

Servizi volontari di vigilanza ambientale. guardie ecologiche volontarie

Art. 68 *Servizio volontario di vigilanza di Guardie ecologiche volontarie.*

1. La Regione promuove la partecipazione dei cittadini, singoli o in forma associata, alla salvaguardia e valorizzazione del patrimonio naturalistico ambientale calabrese favorendone l'integrazione, nel

L.R. n. 22 del 24 maggio 2023 – Artt. 2, 7, 18, 22, 30, 33, 42, 48, 58, 59, 60, 65, 68, 79.

Norme in materia di aree protette e sistema regionale della biodiversità.

quadro delle pubbliche funzioni, come membri del servizio volontario di vigilanza ambientale.

2. Ai fini del comma 1, il servizio volontario di vigilanza ambientale è svolto mediante atto di nomina della Regione e previo conseguimento della qualifica di Guardia ecologica volontaria, tramite:

a) cittadini singoli, su indicazione dei soggetti organizzatori di cui all'articolo 70, comma 1;

b) cittadini aderenti alle associazioni di volontariato iscritte al RUNTS di cui all'*articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del Terzo settore), nonché alle associazioni riconosciute ai sensi dell'*articolo 13 della legge 349/1986* ⁽¹⁶⁾;

c) cittadini aderenti ad associazioni agricole o venatorie, che hanno regolarmente superato l'esame di abilitazione, nonché al corpo di guardie delle associazioni agricole e venatorie.

(16) Lettera così modificata dall' *art. 7, comma 1, L.R. 27 settembre 2023, n. 40*, a decorrere dal 28 settembre 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 11, comma 1*, della medesima legge).

(...)

Art. 79 *Tavolo tecnico per l'educazione alla sostenibilità.*

1. Il Tavolo tecnico è istituito con delibera di Giunta regionale, dura in carica cinque anni ed è composto:

a) dal dirigente generale del dipartimento regionale competente in materia di ambiente, o suo delegato, con funzioni di presidente;

b) dal dirigente generale del dipartimento competente in materia di Istruzione o suo delegato;

c) dal dirigente del settore competente in materia di educazione ambientale;

d) da tre rappresentanti della REALS;

L.R. n. 22 del 24 maggio 2023 – Artt. 2, 7, 18, 22, 30, 33, 42, 48, 58, 59, 60, 65, 68, 79.

Norme in materia di aree protette e sistema regionale della biodiversità.

- e) da un rappresentante di ARPACAL;
- f) da un rappresentante dell'Azienda Regionale per lo Sviluppo Agricolo della Calabria (ARSAC);
- g) dai rappresentati delle aree protette della Regione Calabria;
- h) dal direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, o suo delegato, previo accordo;
- i) un responsabile, a livello regionale, designato dal Raggruppamento Carabinieri biodiversità ⁽¹⁷⁾.

2. Il Tavolo tecnico svolge le seguenti funzioni consultive in merito:

- a) al programma regionale di informazione, formazione ed educazione ambientale;
- b) all'andamento e ai risultati del programma regionale di educazione ambientale;
- c) ai servizi e alle attività della REALS.

3. La partecipazione al Tavolo tecnico avviene a titolo gratuito e non è previsto alcun rimborso spese.

4. Ai lavori del Tavolo tecnico possono essere invitati di volta in volta diversi portatori di interesse in merito agli argomenti all'ordine del giorno.

(17) Lettera così sostituita dall' *art. 8, comma 1, L.R. 27 settembre 2023, n. 40*, a decorrere dal 28 settembre 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 11, comma 1*, della medesima legge).

(...)

L.R. n. 14 del 14 aprile 2023 – Artt. 2, 5, 8, 9 e 12**Disciplina delle attività di coltivazione, raccolta, prima trasformazione, trasformazione e commercializzazione delle piante officinali.**

(...)

Art. 2 *Definizioni.*

1. Ai fini della presente legge, si intendono per:

a) Piante officinali: le piante cosiddette medicinali, aromatiche e da profumo o parti di esse contenenti principi attivi utilizzabili nel settore erboristico o alimentare, nonché le alghe, i funghi macroscopici e i licheni destinati ai medesimi usi, come definiti all'*articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 75/2018*, d'ora in poi "officinali";

b) Registro delle officinali: l'elenco delle specie officinali coltivate o che crescono spontaneamente nel territorio della Regione Calabria;

c) Coltivazione delle specie officinali: oltre alla coltivazione in campo e in ambiente protetto, anche tutte le operazioni a fini vivaistici;

d) Attività di prima trasformazione: attività indispensabili alle esigenze produttive, consistenti nelle attività di lavaggio, defoliazione, cernita, assortimento, mondatura, essiccazione, taglio e selezione, polverizzazione delle erbe secche, macerazione e ottenimento di oli essenziali da piante fresche direttamente in azienda agricola, nel caso in cui quest'ultima attività necessiti di essere effettuata con piante e parti di piante fresche appena raccolte. È, altresì, inclusa nella fase di prima trasformazione, indispensabile alle esigenze produttive, qualsiasi attività volta a stabilizzare e conservare il prodotto destinato alle fasi successive della filiera, per come indicato nell'*articolo 1, comma 4, del D.Lgs. 75/2018*;

e) Attività di trasformazione: ogni altra attività non ricompresa nella lettera d).

(...)

Art. 5 *Attività di coltivazione, raccolta e prima trasformazione.*

1. La coltivazione, la raccolta e la prima trasformazione delle officinali sono considerate attività agricole, ai sensi dell'*articolo 1, comma 5, del D.Lgs. 75/2018*.

L.R. n. 14 del 14 aprile 2023 – Artt. 2, 5, 8, 9 e 12

**Disciplina delle attività di coltivazione, raccolta,
prima trasformazione, trasformazione e
commercializzazione delle piante officinali.**

2. La coltivazione, raccolta e prima trasformazione in azienda delle officinali sono consentite all'imprenditore agricolo senza necessità di autorizzazione, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 3 e dall'*articolo 2, comma 2, del D.Lgs. 75/2018*.

3. Sono escluse dall'ambito di applicazione della presente legge la coltivazione e la lavorazione delle piante di cui all'*articolo 1, comma 6, del D.Lgs. 75/2018*.

4. La coltivazione è libera e viene effettuata nel rispetto di quanto disposto dalla *L.R. 14/2018* tenendo conto che:

a) nel registro delle officinali tutte le specie che ricadono nel *decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, 309*, sono attenzionate, contraddistinte e marcate con due asterischi (**). Mentre, per garantire la sicurezza, la salute dei lavoratori agricoli, evitare la contaminazione delle colture circostanti e segnalare efficacemente la pericolosità della specie coltivata nei confronti di terzi estranei all'impresa agricola, le specie marcate con un asterisco (*) devono essere coltivate e sottoposte a prima trasformazione in modo idoneo, ovvero, il titolare dell'azienda agricola deve informare la Regione dell'inizio della coltivazione precisando la specie coltivata e copia del contratto stipulato con l'azienda utilizzatrice;

b) la coltura della *Cannabis sativa L.* delle varietà ammesse per la produzione di semi e derivati dei semi è condotta ai sensi della *legge 2 dicembre 2016, n. 242*, recante "Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa". La coltivazione delle piante di *Cannabis* ai fini della produzione di foglie e infiorescenze o di sostanze attive a uso medicinale è disciplinata dal *D.P.R. 309/1990*, che ne vieta la coltivazione senza la prescritta autorizzazione da parte del Ministero della salute;

c) le operazioni di coltivazione, raccolta e prima trasformazione delle specie officinali sono compiute secondo le Good Agricultural and Collection Practice (GACP) 2006 emanate dalla European Medicines Agency (EMA). A tale scopo il titolare di un'azienda agricola, o un suo delegato, assicura che il personale addetto alle suddette pratiche sia adeguatamente istruito;

d) la vendita delle piante officinali resta disciplinata dalle normative di settore;

e) in ottemperanza al *D.P.R. 309/1990*, si intendono comunque escluse dall'ambito di applicazione della presente legge la coltivazione e la lavorazione delle piante disciplinate nella norma, nonché le specie

L.R. n. 14 del 14 aprile 2023 – Artt. 2, 5, 8, 9 e 12

**Disciplina delle attività di coltivazione, raccolta,
prima trasformazione, trasformazione e
commercializzazione delle piante officinali.**

officinali comprese negli elenchi di specie esotiche di rilevanza unionale e nazionale di cui al *decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230*, di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del *regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014*.

(…)

Art. 8 *Attività di prima trasformazione.*

1. L'attività di prima trasformazione, per come indicato nell'articolo 2, comma 1, lettera d), può essere svolta da soggetti in possesso dei requisiti formativi: idoneo titolo di studio previsto dalla normativa statale vigente, oppure soggetti che abbiano frequentato, con esito positivo, i corsi regionali di formazione di cui all'articolo 9 o equivalente corso di formazione svolto in altre Regioni o in altri Stati membri dell'Unione europea, purché avente i contenuti minimi previsti per i corsi regionali. Al riconoscimento provvede la struttura regionale competente, sentito l'Osservatorio.
2. I requisiti richiesti possono essere posseduti dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo grado del titolare dell'azienda agricola.
3. Il possesso dei requisiti richiesti non è necessario per i soggetti che svolgono esclusivamente attività di coltivazione e di raccolta delle officinali.
4. Le aziende che sottopongono le officinali destinate a uso medicinale a operazioni di prima trasformazione, che devono essere eseguite in Good Manufacturing Practices (GMP) secondo l'allegato 7 delle medesime (GMP), sono preventivamente autorizzate dalla Agenzia italiana del farmaco (AIFA) ai sensi del *decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219* (Attuazione della *direttiva 2001/83/CE* e successive direttive di modifica) e, qualora si tratti di sostanze che rientrano nella disciplina del *D.P.R. 309/1990*, sono sottoposte anche ad autorizzazione del Ministero della salute.
5. La prima trasformazione di officinali destinati ad uso alimentare, qualora consentito dalla legislazione vigente, rimane disciplinato dal *regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002* e dalla normativa in materia di igiene e sicurezza degli alimenti.

L.R. n. 14 del 14 aprile 2023 – Artt. 2, 5, 8, 9 e 12

**Disciplina delle attività di coltivazione, raccolta,
prima trasformazione, trasformazione e
commercializzazione delle piante officinali.**

6. Si intendono, comunque, escluse dall'ambito di applicazione le specie officinali di cui alla lettera e) del comma 4 dell'articolo 5.

(...)

Art. 9 *Corsi regionali di formazione, corsi di aggiornamento e seminari per gli operatori del settore.*

1. La Regione, avvalendosi dell'Osservatorio e con il supporto dell'ARSAC, in accordo con le università calabresi, gli ordini professionali agricoli, enti di ricerca, organizza annualmente, senza maggiori oneri, i corsi di formazione, corsi di aggiornamento e seminari per gli operatori del settore. I corsi di formazione riguardano gli ambiti specifici della coltivazione, della raccolta, della prima trasformazione e trasformazione.

2. Nell'ambito dei corsi di formazione per la raccolta delle officinali spontanee è previsto il rilascio di apposito tesserino, che conferisce il titolo di "raccoltitore di piante officinali spontanee" e consente l'autorizzazione alla raccolta.

3. Il rilascio del tesserino è conferito ai titolari di opportuno titolo di studio riconosciuto, previo colloquio finale, sugli argomenti di cui all'*articolo 6, comma 5, del decreto del ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 21 gennaio 2022.*

4. Nell'ambito dei corsi di prima trasformazione sono previsti corsi specifici per coloro che intendono svolgere le attività di prima trasformazione, trasformazione e commercializzazione delle officinali, delle loro parti e dei relativi derivati, coltivati o raccolti nel territorio regionale, per la realizzazione di prodotti ad uso alimentare, erboristico, domestico e cosmetico.

5. Specifici corsi di formazione riguardano gli ambiti relativi alla coltivazione, raccolta e prima trasformazione di officinali ad uso medicale al fine di fornire le specifiche competenze agli operatori del settore in funzione delle restrizioni previste dalla normativa nazionale e comunitaria.

6. I contenuti, la durata e le modalità di svolgimento dei corsi di formazione di cui al comma 1, il contributo per la partecipazione ai corsi

L.R. n. 14 del 14 aprile 2023 – Artt. 2, 5, 8, 9 e 12

**Disciplina delle attività di coltivazione, raccolta,
prima trasformazione, trasformazione e
commercializzazione delle piante officinali.**

e il rilascio del tesserino sono determinati con specifico provvedimento della Giunta regionale.

7. I corsi di aggiornamento e seminari per gli operatori del settore sono organizzati su tematiche specifiche che tengono conto delle innovazioni scientifico-tecnologiche e normative nell'ambito della coltivazione, della raccolta e della prima trasformazione delle officinali.

8. Con il regolamento di cui all'articolo 14 possono essere individuati titoli di studio coerenti con le materie previste dall'*articolo 6 del D.M. 21 gennaio 2022*, il cui possesso può esonerare i titolari dalla frequentazione dei corsi, fermo restando l'obbligo per gli stessi di sostenere il colloquio finale.

9. Sono esclusi dagli obblighi formativi del presente articolo tutti i soggetti e gli operatori per ciascuna officinale DOP, IGP o Biologica certificata.

(...)

Art. 12 *Sanzioni amministrative.*

1. Per le violazioni delle disposizioni della presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) da 100,00 a 500,00 euro per le violazioni delle prescrizioni e vincoli di cui all'articolo 5;

b) da 180,00 a 1.000,00 euro per le violazioni delle prescrizioni e vincoli di cui all'articolo 6;

c) da 150,00 a 1.200,00 euro per le violazioni delle prescrizioni e vincoli di cui all'articolo 7;

d) da 200,00 a 1.000,00 euro per lo svolgimento di attività di raccolta e prima trasformazione di piante senza il possesso dei requisiti previsti.

2. L'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge avvengono conformemente a quanto stabilito al capo I della *legge 24 novembre 1981, n. 689* (Modifiche al sistema penale), fermo restando l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria ove si ravvisino ipotesi di reato.

L.R. n. 14 del 14 aprile 2023 – Artt. 2, 5, 8, 9 e 12

**Disciplina delle attività di coltivazione, raccolta,
prima trasformazione, trasformazione e
commercializzazione delle piante officinali.**

3. Nel caso di recidiva delle violazioni di cui alla presente legge, l'autorizzazione alla raccolta viene revocata.

4. All'accertamento delle violazioni di cui alla presente legge ed alla irrogazione delle relative sanzioni possono provvedere, secondo la normativa vigente, i carabinieri del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari, i vigili urbani, le guardie campestri e ogni altro agente appartenente a forze dell'ordine.

5. Le sanzioni amministrative di cui al comma 1 sono cumulabili.

(...)

L.R. n. 12 del 15 marzo 2023.**Disposizioni per la realizzazione, il riconoscimento, la valorizzazione e la promozione dei Cammini di Calabria.****Art. 1** *Finalità e oggetto.*

1. La Regione Calabria, nel rispetto della normativa statale e dell'Unione europea, disciplina la promozione e la valorizzazione dei Cammini di Calabria e il riconoscimento dei cammini di interesse regionale, al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile del territorio, del patrimonio religioso, naturale e storico-agricolo-paesaggistico e delle tradizioni locali nonché la conoscenza, il recupero, la salvaguardia del patrimonio escursionistico regionale, anche al fine di sviluppare il turismo ecosostenibile e implementare l'offerta culturale, enogastronomica e turistica regionale.

2. La Regione Calabria, al fine di valorizzare i Cammini di Calabria e promuovere lo sviluppo del territorio, applicando il principio della sussidiarietà nei rapporti con le autonomie territoriali e funzionali, promuove una politica integrata di gestione e manutenzione del patrimonio naturale e storico-paesaggistico, di conoscenza delle tradizioni locali, dei prodotti enogastronomici, nonché la conoscenza, il recupero, la salvaguardia del patrimonio escursionistico regionale, per favorire lo sviluppo di un turismo ecosostenibile, i pellegrinaggi e diffondere la pratica dell'escursionismo e delle attività sportive e ricreative all'aperto in ottica smart tourism, utilizzando le nuove tecnologie per creare un'offerta turistica di tipo esperienziale e altamente personalizzabile con particolare attenzione ai temi dell'ambiente, dell'energia e della mobilità.

(...)

Art. 3 *Gestione dei Cammini di Calabria.*

1. La gestione dei Cammini di Calabria compete a coloro che sono individuati come gestori nel provvedimento di riconoscimento.

2. Gli interventi di ricognizione e individuazione, di segnalazione e manutenzione, ivi compresi quelli di ripristino e la realizzazione dei

L.R. n. 12 del 15 marzo 2023.

Disposizioni per la realizzazione, il riconoscimento, la valorizzazione e la promozione dei Cammini di Calabria.

tracciati di collegamento fra cammini, sono realizzati, salvi i diritti di terzi:

a) dagli enti locali, dagli enti gestori delle aree naturali protette regionali, dagli enti parco regionali, dalle Associazioni Pro Loco di cui alla *legge regionale 19 novembre 2020, n. 22* (Disciplina delle Associazioni Pro Loco), dai gruppi di azione locale istituiti ai sensi della vigente normativa dell'Unione europea;

b) da associazioni rappresentative del settore turistico, culturale, agricolo e da enti ecclesiastici;

c) da enti e associazioni del Terzo settore;

d) da consorzi di gestione, costituiti su base volontaria, fra soggetti di cui alle lettere a), b), c).

3. Ai soggetti gestori dei cammini competono, altresì, la realizzazione di attività di promozione, informazione, comunicazione e animazione turistica dei cammini, finalizzate a incentivarne la fruizione nel rispetto delle direttive regionali.

4. L'universale accessibilità di cui all'articolo 2, comma 4, comporta l'obbligo dei soggetti responsabili della gestione di garantire il superamento delle barriere architettoniche, quando ciò risulta tecnicamente e logisticamente fattibile, rendendo, comunque, con ogni mezzo utile e sicuro, i cammini fruibili da persone con disabilità avvalendosi anche della collaborazione delle associazioni rappresentative di tali soggetti.

5. L'inserimento di eventuali tratti di viabilità privata nell'itinerario dei cammini di cui alla presente legge avviene con le modalità stabilite dalla legge applicabile, nonché tramite convenzioni da stipularsi anche tra i proprietari di eventuali tratti della viabilità privata e i gestori dei cammini; se necessita o richiesto dal proprietario privato si usano strutture di separazione a basso impatto visivo e sono allestiti passaggi in sicurezza per i camminatori che non compromettano la proprietà privata.

6. La segnaletica ufficiale di ogni cammino riconosciuto è conforme a quanto stabilito nel regolamento di attuazione. Ove possibile, è fatto uso di segnaletica in braille e QR-code da apporre nella parte superiore della segnaletica in pietra per l'utilizzo dell'App ufficiale del cammino.

7. I soggetti gestori dei Cammini di Calabria iscritti nel Catasto di cui all'articolo 5, riportano nella pagina iniziale del sito ufficiale, nell'App

L.R. n. 12 del 15 marzo 2023.**Disposizioni per la realizzazione, il riconoscimento, la valorizzazione e la promozione dei Cammini di Calabria.**

ufficiale e sulle proprie pagine di social network, il logo della Regione Calabria con la dicitura "Cammino di Calabria".

8. I gestori dei cammini possono:

a) siglare protocolli di intesa con gli enti locali e ogni altro ente o impresa o altri soggetti che offrano e garantiscano servizi all'interno del cammino;

b) siglare protocolli d' intesa e concedere in uso i loghi di riconoscimento del cammino a imprenditori e imprese del territorio ai fini di una maggiore connessione tra imprese-servizi e cammini;

c) siglare protocolli d'intesa, al fine del coinvolgimento nel percorso dei cammini, con le unioni o associazioni nazionali di protezione sociale dei diversamente abili, con associazioni nazionali che abbiano come primario obiettivo la tutela e conservazione delle aree naturali, boschive, agricole, di interesse culturale, artistico e archeologico, nonché con le diocesi attraversate da cammini religiosi, nonché con autorità di altre confessioni religiose.

(...)

L.R. n. 8 del 24 febbraio 2023 – Art. 10**Modifiche leggi regionali e disposizioni normative.**

(...)

Art. 10 *Misure per garantire il funzionamento degli impianti di risalita* ⁽²⁾.

1. La Regione Calabria favorisce la riqualificazione, il potenziamento e l'ammodernamento degli impianti di risalita di Camigliatello silano e Lorica, rientranti nel proprio patrimonio della Regione o di enti strumentali, adibiti al trasporto pubblico di persone, delle piste da sci, dei sistemi di innevamento programmato e delle strutture a essi connesse.
2. L'esercizio degli impianti deve svolgersi in ottemperanza alle vigenti norme in materia di sicurezza e regolarità dei servizi di trasporto pubblico con impianti di risalita e in coerenza con la vigente normativa in materia di sicurezza e pratica degli sport della neve.
3. La gestione degli impianti di risalita di cui al comma 1, dei relativi beni immobili e mobili pertinenziali e delle infrastrutture complementari e accessorie agli impianti, è assicurata dalla società Ferrovie della Calabria S.r.l., anche attraverso l'utilizzo di personale in possesso delle abilitazioni valide per lo svolgimento delle funzioni di sicurezza nella conduzione degli impianti di risalita in servizio o esercizio pubblico e dei tappeti mobili in esercizio pubblico.
4. Nella gestione degli impianti di cui al comma 3 è assicurata la funzione di gestore dell'area sciabile che svolge, di norma, la funzione di gestore delle piste alle quali gli impianti sono funzionalmente collegati. L'area sciabile può essere, altresì, impiegata nel periodo estivo anche per la pratica di attività ludico-sportive e ricreative su aree e tracciati esclusivamente destinati a tali attività.
5. Nella gestione deve essere assicurato un apposito servizio di soccorso che può essere svolto dal personale dipendente in servizio presso le piste o presso gli impianti, da enti e associazioni già operanti nel settore dotati di professionalità specifica, da personale specializzato delle forze armate, dei corpi di polizia e dei vigili del fuoco.
6. Nella gestione degli impianti di risalita di cui al comma 1 deve essere garantita la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti, dei relativi beni immobili e mobili pertinenziali e delle infrastrutture

Modifiche leggi regionali e disposizioni normative.

complementari e accessorie agli impianti, delle aree di transito e di sosta per i veicoli dei fruitori degli impianti di risalita e delle aree sciabili.

7. Questi interventi possono essere finanziati nell'ambito dei programmi operativi dei fondi strutturali europei e nazionali individuati negli atti di programmazione, previa verifica della coerenza con le linee di intervento in essi previste, nonché con le eventuali altre risorse conferite da altre istituzioni o enti pubblici e privati.

(2) Articolo così sostituito dall' *art. 13, comma 1, lettera a), L.R. 26 maggio 2023, n. 24*, a decorrere dal 27 maggio 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 21, comma 1, della medesima legge*).

(...)

L.R. n. 39 del 29 novembre 2022 – Art. 4**Assestamento del bilancio di previsione della Regione Calabria per gli anni 2022-2024.**

(...)

Art. 4 *Nuove autorizzazioni di spesa.*

1. Al fine di garantire la definizione delle regolazioni finanziarie del maggiore gettito, relativo agli anni 2015 e successivi, della tassa automobilistica da riversare allo Stato in applicazione dell'*articolo 1, commi 321 e 322, della legge 27 dicembre 2006, n. 296* (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007), è autorizzata la spesa di euro 4.327.999,71 per ciascuna delle annualità 2022, 2023, e 2024, con allocazione alla Missione 01, Programma 03 (U.01.03) dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2022-2024.

2. Al fine di effettuare il pagamento dell'importo richiesto dall'Agenzia delle Entrate a seguito della verifica dei documenti fiscali del sostituto di imposta, la Giunta regionale è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2022, a sostenere la spesa di euro 188.495,10, a valere sulle risorse allocate alla Missione 01, Programma 03 (U.01.03) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2022-2024.

3. Al fine di garantire la copertura finanziaria delle somme dovute a Sorical S.p.a. per la fornitura idrica nel campo profughi di San Ferdinando, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2022, la spesa di euro 375.883,99, a valere sulle risorse allocate alla Missione 09, Programma 04 (U.09.04) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2022-2024.

4. Per far fronte alla richiesta avanzata dalla Città metropolitana di Reggio Calabria delle somme per la stabilizzazione occupazionale dei lavoratori LSU e LPU, ai sensi della *legge regionale 19 novembre 2003, n. 20* (Norme volte alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori impegnati in lavori socialmente utili e di pubblica utilità) e degli *articoli 20 e 21 della legge regionale 11 maggio 2007, n. 9* (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2007), è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2022, la spesa di euro 2.153.989,26 a valere sulle risorse allocate alla Missione 15, Programma 03 (U.15.03) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2022-2024. L'erogazione delle

Assestamento del bilancio di previsione della Regione Calabria per gli anni 2022-2024.

somme è subordinata alle necessarie verifiche da parte del dipartimento competente.

5. Al fine di consentire lo svolgimento delle procedure concorsuali per il reclutamento di personale, affidate a FORMEZ PA, è autorizzata nel biennio 2022-2023 la spesa complessiva di euro 600.000,00, di cui euro 200.000,00 per l'esercizio finanziario 2022, con allocazione alla Missione 01, Programma 01 (U.01.01) dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2022-2024.

6. La Giunta regionale è autorizzata a concedere, per l'esercizio finanziario 2022, all'Associazione Italiana Diversamente Abili Organizzazione di Volontariato - A.I.D.A ODV, con sede in Laureana di Borrello (RC), un contributo una tantum, pari ad euro 30.000,00, per la realizzazione di una struttura volta a migliorare l'accesso ai servizi socio-educativi delle persone portatrici di handicap, a valere sulle risorse allocate alla Missione 12, Programma 08 (U.12.08) dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2022-2024.

7. Al fine di consentire le attività di gestione e manutenzione della rete regionale della qualità dell'aria, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2022, la spesa di euro 150.000,00, a valere sulle risorse allocate alla Missione 09, Programma 08 (U.09.08) dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2022-2024.

8. La Giunta regionale è autorizzata a concedere, per l'esercizio finanziario 2022, un contributo una tantum di euro 50.000,00 all'Associazione Donatori Volontari Sangue per Talassemici (A.D.V.S.T. - O.D.V.) con sede in Locri da destinare all'allestimento di automediche da adibire al trasporto di sangue, mediante le risorse allocate alla Missione 13, Programma 07 (U.13.07) dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2022-2024.

9. La Giunta regionale è autorizzata a concedere, per l'esercizio finanziario 2022, un contributo una tantum alla Fondazione Città Solidale Onlus con sede in Catanzaro per l'importo di euro 200.000,00, per le finalità indicate nello Statuto, a valere sulle risorse allocate alla Missione 12, Programma 08 (U.12.08) dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2022-2024.

10. Al fine di garantire la copertura dei debiti pregressi di Azienda Calabria Verde è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2022, la spesa di euro 4.500.000,00, con allocazione alla Missione 16, Programma 01

(U.16.01) dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2022-2024.

11. Al fine di garantire la corrispondenza delle partite debitorie e creditorie tra la Regione e Ferrovie della Calabria Srl, l'importo di euro 2.000.000,00, precedentemente destinato alla realizzazione del piano di rinnovo degli autobus ai sensi dell'*articolo 5, commi 3, 4 e 5, della legge regionale 21 agosto 2006, n. 7* (Collegato alla manovra di assestamento di bilancio per l'anno 2006), è finalizzato al reintegro delle risorse di cui all'*articolo 15 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422* (Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale), in materia di investimenti nel settore dei trasporti. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare una variazione compensativa per l'annualità 2023, nell'ambito della Missione 10, Programma 02 (U.10.02).

12. La Giunta regionale è autorizzata a concedere, per l'esercizio finanziario 2022, un contributo una tantum alla Fondazione Hospice Via delle Stelle con sede in Reggio Calabria per l'importo di euro 350.000,00, per le finalità indicate nello Statuto, a valere sulle risorse allocate alla Missione 12, Programma 07 (U.12.07) dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2022-2024.

13. Al fine di migliorare e rafforzare la conoscenza del patrimonio storico, naturalistico e ambientale della Calabria, la Giunta regionale è autorizzata a concedere, per l'esercizio finanziario 2022, all'Associazione Cammino di San Francesco da Paola del Comune di Paola un contributo di 50.000,00 euro con allocazione alla Missione 07, Programma 01 (U.07.01) dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2022-2024.

14. La Giunta regionale è autorizzata a concedere, per l'esercizio finanziario 2022, all'Associazione Italiana Sclerosi Multipla - A.I.S.M., sezione provinciale di Cosenza, un contributo una tantum, pari a 50.000,00 euro, per l'acquisto di un mezzo di trasporto per i pazienti affetti da sclerosi multipla, a valere sulle risorse allocate alla Missione 12, Programma 08 (U.12.08) dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2022-2024.

15. Al fine di sostenere e dare impulso alle attività dei consorzi di bonifica, ancora in sofferenza per il perdurare delle pregresse situazioni emergenziali legate alla pandemia e ulteriormente aggravate dal

**Assestamento del bilancio di previsione della
Regione Calabria per gli anni 2022-2024.**

rincarico dei costi energetici e delle materie prime, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare ai medesimi, per l'esercizio finanziario 2022, un contributo eccezionale a destinazione vincolata, sia presso la Regione che presso i consorzi, per l'importo di euro 1.900.000,00 da allocare alla Missione 16, Programma 01 (U.16.01) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2022-2024.

16. La Giunta regionale può concedere annualmente ai Comuni, nei limiti della spesa autorizzata e iscritta in appositi capitoli di bilancio, contributi una tantum in conto capitale per la realizzazione di opere pubbliche o di pubblico interesse al fine di migliorare la sicurezza, la mobilità e la qualità della vita della popolazione in essi residente.

17. Per l'esercizio finanziario 2022 l'importo complessivo dei contributi di cui al comma 16, è determinato in euro 1.415.000,00, allocato alla Missione 18, Programma 01, del bilancio di previsione 2022-2024, ed è destinato, per la realizzazione degli interventi e per i relativi importi, ai Comuni indicati nell'Allegato 2 alla presente legge.

(...)

L.R. n. 25 del 19 novembre 2020 – Art 5 bis**Promozione e sviluppo sostenibile di un sistema regionale di Comunità di energia rinnovabile (CER) in Calabria per perseguire l'autoconsumo e l'autonomia energetica.**

(...)

Art. 5-bis *Tavolo tecnico permanente con funzioni consultive e di monitoraggio* ^(u).

1. Il Presidente del Consiglio regionale, con proprio atto, istituisce presso il Consiglio regionale, il Tavolo tecnico permanente con autonomia funzionale di analisi, assistenza, consultive e confronto per la promozione, la sostenibilità energetica, lo sviluppo e il sostegno della transizione ecologica regionale, anche a supporto della Regione, dei dipartimenti regionali e degli enti locali. È composto da esperti in materia, con competenze tecnica, amministrativa, contabile oltre che, preferibilmente, da rappresentanti della Regione, delle associazioni maggiormente rappresentative a livello regionale, ANCI Calabria, Unione delle province d'Italia Calabria (UPI Calabria) e dai cluster regionali competenti in materia. All'attività del Tavolo tecnico permanente concorre il Consiglio delle autonomie locali. La Giunta regionale e il Consiglio regionale definiscono le modalità volte a garantire la piena collaborazione tecnica tra le rispettive strutture ai fini del funzionamento del Tavolo permanente.

2. Il Tavolo tecnico permanente, nell'ambito delle funzioni di cui al comma 1, svolge, tra l'altro, le seguenti attività:

a) analisi dei risultati in termini energetici delle comunità energetiche rinnovabili e del loro contributo al raggiungimento degli obiettivi previsti nel Piano regionale integrato energia e clima (PRIEC) e di quelli che verranno individuati a livello regionale nel percorso per la neutralità carbonica entro il 2050, in coerenza con gli obiettivi stabiliti dalla programmazione nazionale ed europea;

b) promozione della risoluzione di problematiche relative alla gestione delle reti;

c) individuazione delle migliori pratiche in campo nazionale ed internazionale al fine di stimolare la costituzione delle CER e promuovere la diffusione, anche tra gli enti locali del territorio regionale, dell'incremento dell'autoconsumo di energia da fonte rinnovabile, della riduzione dei consumi energetici e della solidarietà energetica;

Promozione e sviluppo sostenibile di un sistema regionale di Comunità di energia rinnovabile (CER) in Calabria per perseguire l'autoconsumo e l'autonomia energetica.

d) monitoraggio delle situazioni di povertà energetica per promuoverne misure di contrasto, stimolare la costituzione di comunità rivolte a mitigare tali problematiche e incoraggiare ulteriori azioni solidaristiche rivolte a platee anche più ampie delle singole comunità energetiche;

e) promozione di strategie di sviluppo per incrementare l'autonomia energetica dei comuni e delle province e per soddisfare il fabbisogno di cittadini, operatori, enti pubblici e consumatori locali anche con il coinvolgimento diretto degli enti locali;

f) proposizione di azioni di rafforzamento dell'utilizzo e dell'accettabilità delle fonti rinnovabili nel sistema calabrese di produzione di energia;

g) analisi e valutazione dei modelli di produzione, autoconsumo, condivisione ed uso razionale dell'energia e promozione della cultura dell'utilizzo delle fonti di energia rinnovabile con iniziative dirette ai cittadini, alle imprese e agli enti locali finalizzate alla diffusione delle CER;

h) analisi e promozione della diversificazione delle fonti di produzione di energia rinnovabile elettrica e termica, in coerenza con le specificità dei territori per valorizzare l'imprenditoria e le materie prime locali;

i) promozione del coinvolgimento degli enti locali, delle istituzioni scolastiche, del Terzo settore, dei territori montani e periferici, e sostegno alla nascita di nuove forme cooperative intercomunali per valorizzare lo scambio mutualistico tra la CER fornitrice e i soci consumatori di energia;

j) studio, analisi delle forme di finanziamento pubbliche e private esistenti e dei relativi ambiti di applicazione e di innovativi strumenti economici e finanziari da proporre per la finalità della presente legge.

3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, il Tavolo tecnico permanente può promuovere, presso la commissione consiliare competente in materia di ambiente, audizioni con rappresentanti delle comunità energetiche iscritte nel Registro regionale di cui all'articolo 4, comma 3, degli enti locali e dei gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente, con rappresentanti delle società di distribuzione e gestione delle reti, con le agenzie energetiche locali, nonché con altri soggetti sia pubblici che privati interessati alla materia o che ne fanno espressa richiesta.

**Promozione e sviluppo sostenibile di un sistema regionale di
Comunità di energia rinnovabile (CER) in Calabria per
perseguire l'autoconsumo e l'autonomia energetica.**

4. Il Tavolo tecnico permanente, quale facilitatore di comunità energetica, può, altresì, formulare proposte alla Giunta regionale in merito a strumenti legislativi o meccanismi di finanziamento funzionali a promuovere la diffusione di comunità energetiche rinnovabili e dei gruppi di autoconsumo collettivo, nonché proposte da sottoporre all'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) e al Gestore dei servizi energetici (GSE) S.p.A. in merito alla regolazione delle comunità energetiche.

5. Il funzionamento del Tavolo tecnico permanente non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

(11) Articolo aggiunto dall' art. 7, comma 1, L.R. 19 maggio 2023, n. 20, a decorrere dal 23 maggio 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall' art. 10, comma 1, della medesima legge).

(...)

L.R. n. 28 del 3 agosto 2018 – Art. 6**Disposizioni per il riconoscimento della rilevanza sociale dell'endometriosi e istituzione del registro regionale.**

(...)

Art. 6 *Istituzione di un elenco regionale specialisti volontari, di una rete clinico-assistenziale regionale e di un percorso diagnostico terapeutico-assistenziale* ⁽⁵⁾.

1. La Regione, al fine di offrire un servizio di natura consultiva alle numerose persone affette da endometriosi, istituisce, presso il dipartimento competente in materia di salute e politiche sociali, senza oneri a carico del proprio bilancio, con la collaborazione delle associazioni, un elenco multidisciplinare che contenga i centri e gli specialisti dediti alla cura di questa malattia.

2. All'elenco possono iscriversi, su base volontaria, le seguenti figure professionali:

- a) ginecologi specializzati nell'ambito dell'endometriosi;
 - b) chirurghi generali, urologi, gastroenterologi;
 - c) medici radiologi;
 - d) infermieri professionali, con specifica formazione nella comunicazione e consulenza;
 - e) fisiatrici;
 - f) proctologi;
 - g) medici terapeuti del dolore;
 - h) fisioterapisti, esperti nel trattamento del pavimento pelvico, con l'utilizzo di strumentazioni e manipolazioni apposite;
 - i) psicologi con specializzazione clinica;
 - j) nutrizionisti;
 - k) ginecologi esperti in procreazione medicalmente assistita (PMA)
- ed ogni altra figura connessa e necessaria ad un approccio multidisciplinare.

3. Coloro che risultano inseriti in tale elenco offrono, a titolo gratuito e fuori dagli impegni lavorativi, la loro prestazione professionale alle associazioni del settore per la realizzazione di campagne di controllo e prevenzione sul territorio regionale a supporto delle persone affette da endometriosi.

L.R. n. 28 del 3 agosto 2018 – Art. 6**Disposizioni per il riconoscimento della rilevanza sociale dell'endometriosi e istituzione del registro regionale.**

4. La Regione costituisce una rete clinico-assistenziale attiva a livello ospedaliero e territoriale, strutturata su differenti livelli di competenza, relativi ai gradi di complessità della patologia e operante sulla base di un percorso diagnostico-terapeutico assistenziale (PDTA), istituito al fine di garantire standardizzazione ed equità d'accesso alle prestazioni.

(5) Articolo così sostituito dall' *art. 3, comma 1, L.R. 19 maggio 2023, n. 21*, a decorrere dal 23 maggio 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 6, comma 1, della medesima legge*).

(...)

L.R. n. 42 del 7 novembre 2017 - Art. 1**Differimento dei termini di conclusione delle procedure di liquidazione di enti pubblici previsti da disposizioni di leggi regionali.**

Art. 1 *Differimento dei termini di conclusione delle procedure di liquidazione di enti pubblici regionali.*

1. La procedura di liquidazione dell'Azienda forestale regionale (AFOR) è conclusa entro e non oltre il 31 dicembre 2022 da un commissario liquidatore nominato ai sensi dell'articolo 13, comma 4, della legge regionale 16 maggio 2013, n. 25 (Istituzione dell'Azienda regionale per la forestazione e le politiche per la montagna - Azienda Calabria Verde - e disposizioni in materia di forestazione e di politiche della montagna) ⁽²⁾.

2. Le procedure di liquidazione di cui all'articolo 4 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 30 (Differimento dei termini di conclusione delle procedure di liquidazione o di accorpamento di persone giuridiche, pubbliche o private, previsti da disposizioni di leggi regionali), sono concluse entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

3. La liquidazione della Fondazione regionale in house Calabria Etica è conclusa entro e non oltre il 30 giugno 2023. A tal fine la Giunta regionale individua un commissario tra i dirigenti di ruolo o i funzionari di categoria D, senza previsione di alcun compenso. Il patrimonio residuo e le attività alla stessa demandate con la relativa dotazione di risorse umane e strumentali sono assegnati all'Azienda Calabria Lavoro ⁽⁴⁾.

4. I dipartimenti vigilanti e la struttura regionale di coordinamento, per quanto di rispettiva competenza, sotto la loro diretta responsabilità, monitorano con cadenza bimestrale l'andamento delle attività di liquidazione di cui ai commi 1 e 3 ed adottano o propongono i necessari provvedimenti ove si riscontrino ritardi ingiustificati o difficoltà operative ⁽³⁾.

(2) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 1, lettera a), L.R. 23 aprile 2021, n. 6*, a decorrere dal 24 aprile 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 4, comma 1, della medesima legge*).

L.R. n. 42 del 7 novembre 2017 - Art. 1**Differimento dei termini di conclusione delle
procedure di liquidazione di enti pubblici previsti
da disposizioni di leggi regionali.**

(3) Comma aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lettera b)*, *L.R. 23 aprile 2021, n. 6*, a decorrere dal 24 aprile 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 4, comma 1*, della medesima legge).

(4) Comma così modificato dall' *art. 14, comma 1, L.R. 23 dicembre 2022, n. 52*, a decorrere dal 24 dicembre 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 17, comma 1*, della medesima legge). In precedenza, il presente comma era già stato modificato dall' *art. 1, comma 1, lettera b)*, *L.R. 23 aprile 2021, n. 6*, (come modificata dall' *art. 8, comma 1, L.R. 1° marzo 2022, n. 1*) e dall' *art. 3, comma 1, lettere a) e b)*, *L.R. 7 luglio 2022, n. 21*.

(...)

L.R. n. 45 del 12 ottobre 2012. – Art. 23**Gestione, tutela e valorizzazione del patrimonio forestale regionale.**

(...)

CAPO V**Funzione protettiva e di difesa idrogeologica****Art. 23** *Trasformazione e conversione del bosco.*

1. La Regione applica la disciplina del vincolo idrogeologico, secondo quanto previsto dal R.D. n. 3267/1923 e dall'articolo 4 comma 2 del D.Lgs. 227/2001.
2. La trasformazione dei boschi finalizzata al mutamento di destinazione di uso del suolo è soggetta al vincolo idrogeologico, ed all'autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del D.Lgs. 42/2004.
3. È vietata la trasformazione e il mutamento di destinazione d'uso dei terreni sottoposti a sistemazione idraulico-forestali e rimboschiti con finanziamento pubblico a totale carico dello Stato o della Regione, riconsegnati ai legittimi proprietari, o ai loro aventi causa, con piano di coltura e conservazione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 68 del R.D.L. n. 1126/26 e dell'articolo 54 del R.D. n. 3267/23 ⁽¹⁾.
4. La trasformazione e il mutamento di destinazione d'uso dei terreni di cui al comma precedente può essere consentita, in casi eccezionali, fatta salva la tutela idrogeologica, e con le modalità stabilite dai regolamenti:
 - a) per la realizzazione di opere pubbliche di pubblica utilità;
 - b) nelle aree di estensione tale da interrompere la continuità del bosco, che risultino prive di copertura arborea e arbustiva da almeno quindici anni, a causa di avversità biotiche, abiotiche o eventi accidentali, ad esclusione dei casi di cui alla legge 353/2000, al fine di destinarle al recupero dell'attività agricola, dove questa rivestiva, e può continuare a farlo, una funzione storico-paesaggistica e socio-economica significativa.
5. La sostituzione di specie forestali autoctone è di norma vietata. Per le specie esotiche o per quelle al di fuori del loro campo di idoneità

Gestione, tutela e valorizzazione del patrimonio forestale regionale.

ecologico, è auspicabile prevedere, previa autorizzazione, la loro graduale sostituzione. Il Piano di coltura e conservazione di cui all'articolo 24, può, a richiesta dei legittimi proprietari o aventi causa, prevedere, in aree vocate ove è presente in maniera consistente una arboricoltura autoctona tipica, la sostituzione della specie arborea introdotta dall'intervento idraulico-forestale, con le essenze di cui sopra presenti nell'area vocata. In caso di Piano di coltura e conservazione già in atto si può, su istanza, formulata da parte dei legittimi proprietari o aventi causa, motivata e documentata, evidenziante la presenza consistente delle specie autoctone vocate, procedere a modifica del Piano al fine di consentire la sostituzione ⁽¹²⁾.

6. È richiesta la preventiva autorizzazione regionale per tutti gli interventi di taglio e eventuale successiva estirpazione delle ceppaie finalizzati alla ricostituzione del bosco, al suo reimpianto, alla sostituzione delle specie legnose o alla sottopiantagione con altre specie autoctone.

7. È vietata la conversione delle fustaie e dei soprassuoli transitori, in boschi cedui, a eccezione delle piantagioni di eucalipto. È altresì vietata la ceduzione dei boschi che hanno oltrepassato un'età pari a due volte il turno minimo previsto dai regolamenti, fatti salvi gli interventi sui popolamenti di castagno e leccio e quelli di tutela fitosanitaria delle specie quercine. È, infine, vietata la conversione dei cedui composti in cedui semplici o semplici matricinati.

8. È possibile il ripristino delle attività agricole e pastorali preesistenti o il restauro delle precedenti edificazioni nelle aree dove insistono, per come previsto dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali), le formazioni di specie arboree, associate o meno a quelle arbustive, ivi comprese le aree con presenza di macchia mediterranea, originate da processi naturali o artificiali e insediate su superfici di qualsiasi natura e destinazione anche a seguito di abbandono colturale o di preesistenti attività agro-silvo-pastorali, riconosciute meritevoli di tutela e ripristino, purché venga preventivamente accertato lo stato di abbandono delle attività agropastorali preesistenti nel rispetto dei criteri e dei limiti fissati dall'articolo 3 del decreto interministeriale 12 agosto 2021 (Disposizioni per la definizione dei criteri minimi nazionali per il riconoscimento dello stato di abbandono delle attività agropastorali) ⁽¹³⁾.

Gestione, tutela e valorizzazione del patrimonio forestale regionale.

(11) Comma così sostituito dall' *art. 3, comma 1, lettera g), L.R. 16 ottobre 2014, n. 20*, a decorrere dal giorno successivo della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 6, comma 1*). Il testo originario era così formulato: «3. È vietata la trasformazione e il mutamento di destinazione d'uso dei terreni sottoposti a sistemazione idraulico-forestali e rimboschiti con finanziamento pubblico a totale carico dello Stato o della Regione, riconsegnati ai legittimi proprietari, o ai loro aventi causa, con piano di coltura e conservazione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 68 del r.d.l. 1126/26 e dell'articolo 53 del R.D. n. 3267/23.».

(12) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 1, L.R. 19 novembre 2020, n. 26*, a decorrere dal 20 novembre 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 3, comma 1*, della medesima legge).

(13) Comma aggiunto dall' *art. 7, comma 1, L.R. 26 maggio 2023, n. 24*, a decorrere dal 27 maggio 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 21, comma 1*, della medesima legge).

(...)

L.R. n. 19 del 12 giugno 2009 – Art. 31

Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2009) - Art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.

Art. 31

Tesoreria unica regionale.

1. È istituita la tesoreria unica regionale per lo svolgimento, anche per tutti gli enti, aziende, agenzie regionali, comprese le aziende del servizio sanitario regionale, di tutte le funzioni previste dall'articolo 53, comma 1, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.

2. L'affidamento del servizio è effettuato secondo quanto previsto dai commi 4 e 5 dell'articolo 53 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8. I contratti di tesoreria in essere dei vari enti restano in vigore sino alla natura scadenza e da tale data subentra nel servizio l'istituto o gli istituti aggiudicatari dell'appalto.

L.R. n. 32 del 25 novembre 1996 – Art. 9**Disciplina per l'assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.**

(...)

Art. 9

ISEE del nucleo familiare e modalità di accertamento ⁽¹²⁾ ⁽¹³⁾.

1. L'indicatore di situazione economica equivalente (ISEE) familiare non deve superare il limite massimo di 10.500,00 euro. Tale limite è aggiornato annualmente dal dipartimento regionale competente in materia di edilizia residenziale pubblica in base alla variazione accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) verificatasi nell'anno precedente ⁽¹⁴⁾.

2. ⁽¹⁵⁾.

3. [Qualora il nucleo familiare abbia un numero di componenti superiore a due, il reddito complessivo è ridotto di 516,46 euro per ogni altro componente oltre i due, sino ad un massimo di 3.098,74 euro; tale disposizione non si applica per i figli a carico intendendo per tali anche i figli maggiorenni disoccupati o studenti fino al 26° anno di età per i quali si applica l'analoga riduzione già prevista dalla norma sopra richiamata senza limiti numerici] ⁽¹⁶⁾.

4. [In luogo delle riduzioni di cui sopra, per ogni componente del nucleo che risulti portatore di handicap, si applica una riduzione di 1.032,92 euro] ⁽¹⁷⁾.

5. L'organismo preposto alla formazione della graduatoria e gli Enti competenti all'assegnazione o gestione degli alloggi, qualora in base ad elementi obiettivamente accertati, si trovino di fronte a casi in cui l'ISEE familiare appaia palesemente inattendibile devono trasmettere agli uffici finanziari competenti, per gli opportuni accertamenti, tale documentazione ⁽¹⁸⁾.

6. In pendenza degli accertamenti stessi la formazione della graduatoria non viene pregiudicata e gli alloggi relativi ai casi controversi non vengono assegnati o consegnati.

**Disciplina per l'assegnazione e la
determinazione dei canoni di locazione degli
alloggi di edilizia residenziale pubblica.**

(12) Vedi, anche, l'art. 37-ter, comma 4, L.R. 22 settembre 1998, n. 10.

(13) Rubrica così sostituita dall'art. 2, comma 1, L.R. 2 agosto 2023, n. 35. Il testo precedente era così formulato: «Nozione di reddito convenzionale e modalità di accertamento.».

(14) Comma così sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera a), L.R. 29 settembre 2023, n. 43, a decorrere dal 30 settembre 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 20, comma 1, della medesima legge). Vedi, anche, quanto disposto dall'art. 18, comma 1, della suddetta L.R. n. 43/2023. Il testo precedente era così formulato: «1. Il reddito annuo complessivo del nucleo familiare, determinato dall'indicatore di situazione economica equivalente (ISEE) e calcolato con i criteri stabiliti dalla normativa statale di riferimento, non deve superare il limite massimo di 10.500,00 euro per nucleo familiare di due componenti. Tale limite è aggiornato annualmente dal dipartimento regionale competente in materia di edilizia residenziale pubblica, in base all'indice definito dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) verificatasi nell'anno precedente.» In precedenza, il presente comma, era già stato modificato dall'art. 7, comma 8, L.R. 24 maggio 1999, n. 14, dall'art. 1, comma 3, lettera a), L.R. 22 dicembre 2017, n. 57 e dall'art. 2, comma 2, L.R. 2 agosto 2023, n. 35.

(15) L'attuale comma 1 così sostituisce gli originari commi 1 e 2, per effetto dell'art. 2, comma 2, L.R. 2 agosto 2023, n. 35. Il testo dei commi sostituiti era il seguente: «1. Ai fini della presente legge si intende per reddito convenzionale il reddito annuo complessivo imponibile del nucleo familiare relativo all'ultima dichiarazione per l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al lordo delle imposte e al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli assegni familiari, comprensivo di tutti gli emolumenti, indennità, pensioni, sussidi percepiti a qualsiasi titolo, anche esentasse e calcolato con le modalità di cui all'articolo 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457, come sostituito dall'articolo 2, comma 14, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modifiche dalla legge 25 marzo 1982, n. 94. 2. Il reddito annuo complessivo, da calcolarsi con le modalità di cui al comma 1, non deve superare il limite massimo di 13.427,88 euro per nucleo familiare di due componenti. Ogni due anni, la Giunta regionale, con atto deliberativo, provvede all'aggiornamento del limite massimo di reddito sulla base della variazione assoluta dell'indice ISTAT dei prezzi

**Disciplina per l'assegnazione e la
determinazione dei canoni di locazione degli
alloggi di edilizia residenziale pubblica.**

al consumo per le famiglie di operai e impiegati». In precedenza, il comma 2 era già stato modificato dall'art. 7, comma 8, L.R. 24 maggio 1999, n. 14 e dall'art. 1, comma 3, lettera a), L.R. 22 dicembre 2017, n. 57.

(16) Comma dapprima modificato dall'art. 1, comma 3, lettera b), L.R. 22 dicembre 2017, n. 57 e poi abrogato dall'art. 2, comma 3, L.R. 2 agosto 2023, n. 35.

(17) Comma dapprima modificato dall'art. 1, comma 3, lettera c), L.R. 22 dicembre 2017, n. 57 e poi abrogato dall'art. 2, comma 3, L.R. 2 agosto 2023, n. 35.

(18) Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lettera b), L.R. 29 settembre 2023, n. 43, a decorrere dal 30 settembre 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 20, comma 1, della medesima legge). Vedi, anche, quanto disposto dall'art. 18, comma 1, della suddetta L.R. n. 43/2023.

(...)

L.R. n. 20 del 19 ottobre 1992.**Forestazione, difesa del suolo e foreste regionali in Calabria.****Art. 1***Finalità.*

1. La presente legge disciplina gli interventi in materia di forestazione ed assicura la gestione delle foreste regionali al fine di:

- a) migliorare le funzioni produttive e sociali dei boschi esistenti;
- b) concorrere alla tutela dell'ambiente ed alla difesa idrogeologica del territorio;
- c) concorrere alla valorizzazione delle attività agro-silvo-pastorali e turistiche nelle aree interne collinari e montane;
- d) concorrere al miglioramento delle condizioni di vita e di sicurezza delle popolazioni interessate.

2. La Regione persegue le finalità di cui alla presente legge nel quadro della programmazione regionale e degli indirizzi stabiliti in materia dalla legislazione nazionale e comunitaria, nel rispetto degli ambiti di competenza riconosciuti agli enti locali dalla legge 8 giugno 1990, n. 142.

Art. 2*Settori di intervento ⁽²⁾.*

1. Per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 1 sono individuati i seguenti settori di intervento:

- a) assetto idro-geologico del territorio al fine di ottenere la correzione dei corsi di acqua e per conseguire la riduzione del trasporto solido e il rinsaldamento delle sponde; interventi a carattere integrativo e complementare per la sistemazione dei bacini;

L.R. n. 20 del 19 ottobre 1992.

Forestazione, difesa del suolo e foreste regionali in Calabria.

b) assetto forestale con opere di rimboschimento, di miglioramento dei boschi esistenti, di ricostituzione dei boschi degradati, di miglioramento delle aree pascolative, tutte finalizzate alla difesa del territorio ed all'incremento della produttività sia nei boschi del demanio pubblico (comunale, regionale e statale) sia in quelli dei privati, che per estensione e caratteristiche svolgono funzioni preminenti di difesa idrogeologica;

c) opere infrastrutturali di limitata entità interconnesse agli interventi di cui ai punti a) e b), idonee a favorire lo sviluppo delle aree interne e rendere più redditizia la produzione forestale, anche a fini energetici per l'utilizzo delle biomasse;

d) opere infrastrutturali intese a migliorare la sistemazione idraulico agraria dei bacini versanti mediante la costruzione di laghetti collinari e la sistemazione delle condotte di adduzione principali, al fine di razionalizzare i piccoli sistemi irrigui esistenti nelle aree interne.

(2) Ai sensi dell'art. 28, comma 6, L.R. 21 agosto 2006, n. 7 a decorrere dal 1° gennaio 2007 il compenso a titolo di spese generali, spettante ai Consorzi di Bonifica ed all'A.FO.R. per gli interventi di cui al presente articolo non può superare l'aliquota del 6 per cento del relativo costo. Vedi anche l'art. 16, commi 1, 2 e 3, L.R. 27 dicembre 2012, n. 69.

Art. 3*Inventario regionale forestale.*

1. La Regione, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, provvederà alla elaborazione dell'inventario forestale.

Art. 4*Linee programmi provinciali.*

L.R. n. 20 del 19 ottobre 1992.

Forestazione, difesa del suolo e foreste regionali in Calabria.

1. Le province elaboreranno ed invieranno alla Regione entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge idonee linee direttrici programmatiche per la determinazione degli indirizzi generali per la difesa del suolo e l'assetto del territorio nelle more della predisposizione del piano territoriale di coordinamento.
2. Le direttrici programmatiche di cui al comma precedente individueranno in particolare le diverse destinazioni del territorio e le linee di intervento per la sistemazione idraulico - forestale ed il consolidamento del suolo.
3. Qualora le province non abbiano adempiuto all'elaborazione di quanto al comma I del presente articolo nel termine previsto, vi provvederà la Giunta regionale entro i successivi sessanta giorni.

Art. 5*Programma regionale forestazione ⁽³⁾.*

1. Per la realizzazione degli interventi di cui ai precedenti artt. 1 e 2 la Regione Calabria elabora il programma regionale per l'attività di forestazione e la gestione delle foreste regionali sulla base delle linee programmatiche di cui al precedente art. 4 ed in armonia al Piano forestale nazionale di cui alla legge n. 752 del 1986.
2. Il programma di cui al comma 1 costituisce parte integrante dei Piani di bacino di cui alla legge n. 183 del 1989, di cui recepisce le priorità ed eventuali peculiarità specifiche.
3. Il programma regionale per le attività di forestazione e per la gestione delle foreste regionali è approvato dal Consiglio regionale.
4. Il programma di cui al comma 1 ha durata non superiore ai cinque anni, si aggiorna per scorrimento e si attua con piani annuali, attraverso progetti esecutivi.

(3) Vedi, anche, la Delib.G.R. 1° marzo 2005, n. 197 e la Delib. C.R. 10 novembre 2006, n. 98.

L.R. n. 20 del 19 ottobre 1992.

Forestazione, difesa del suolo e foreste regionali in Calabria.

Art. 6*Piani annuali* ⁽⁴⁾.

1. I piani annuali di attuazione, la cui esecuzione avverrà prioritariamente utilizzando gli operai idraulico - forestali di cui alla legge n. 442 del 1984, sono elaborati dall'Azienda di cui all'art. 9 sulla base del programma di cui all'art. 5 e trasmessi alla Giunta regionale entro il 31 agosto di ogni anno.
2. La Giunta regionale, attuate le procedure di cui all'art. 38 della presente legge, provvederà all'approvazione dei Piani annuali entro 90 giorni successivi, sentite le province territorialmente interessate.

(4) Con Delib.G.R. 13 febbraio 2008, n. 116 è stato approvato il piano attuativo per l'anno 2008, ai sensi del presente articolo.

Art. 7

1. Gli interventi di cui all'art. 2 della presente legge, da effettuarsi prioritariamente con l'impiego degli operai idraulicoforestali di cui alla legge n. 442/1984, sono eseguiti in economia col metodo dell'amministrazione diretta:
 - a) dall'A.FO.R. - Azienda Forestale della Regione Calabria - su tutto il territorio appartenente al patrimonio indisponibile regionale;
 - b) dagli Enti di cui alla legge regionale 10 marzo 1988, n. 5, quando gli interventi ricadono sul territorio di appartenenza dei comprensori di bonifica integrale;
 - c) dalle Comunità montane nei territori di loro pertinenza e non compresi in quelli di cui alle precedenti lettere a) e b).

L.R. n. 20 del 19 ottobre 1992.

Forestazione, difesa del suolo e foreste regionali in Calabria.

2. Gli interventi per i quali sia previsto il ricorso ad appalto, purché espressamente previsti nei programmi di cui all'art. 4, saranno affidati dalla Regione all'A.FO.R., agli Enti di cui alla legge regionale 10 marzo 1988, n. 5, alle Comunità montane, tenendo conto della ripartizione territoriale di cui alle lettere a), b) e c) di cui al comma 1.

3. Ai fini delle espropriazioni e delle occupazioni dei terreni occorrenti, le opere di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 2 sono dichiarate di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili, ai sensi della legislazione vigente. Per le occupazioni necessarie alle eventuali acquisizioni od espropriazioni si applicano le norme del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267 e successive modificazioni e del relativo regolamento approvato con R.D. 16 maggio 1926, n. 1126 e successive modificazioni ⁽⁵⁾

(5) Il presente articolo, già modificato dall'art. 6, comma 8, L.R. 13 settembre 1999, n. 27, è stato poi così sostituito dall'art. 6-ter, comma 1, L.R. 2 maggio 2001, n. 7. Il testo precedente era così formulato: «Art. 7. Esecuzione interventi. 1. Gli interventi di cui all'art. 2 della presente legge, da effettuarsi in economia con l'impiego degli operai idraulico-forestali di cui alla L. n. 442 del 1984, saranno eseguiti dall'A.FO.R. su tutto il territorio regionale ad esclusione di quello compreso nei comprensori di bonifica integrale. Relativamente agli interventi in economia da eseguirsi in quest'ultimo territorio gli stessi saranno effettuati dagli enti di cui alla L.R. n. 5 del 1988.

2. Gli interventi per i quali sia indispensabile il ricorso ad appalto purché espressamente previsti nei programmi di cui all'art. 4, saranno affidati dalla Regione alle Comunità montane o ai comuni singoli o associati, e agli Enti di cui alla L.R. n. 5 del 1988, quando gli interventi ricadono nei comprensori di bonifica.

3. Ai fini delle espropriazioni e delle occupazioni dei terreni occorrenti, le opere di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 2 sono dichiarate di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili, ai sensi della legislazione vigente. Per le occupazioni necessarie alle eventuali acquisizioni od espropriazioni si applicano le norme del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, e successive modificazioni, e del relativo regolamento approvato con R.D. 16 maggio 1926, n. 1126 e successive modificazioni.

L.R. n. 20 del 19 ottobre 1992.

Forestazione, difesa del suolo e foreste regionali in Calabria.

4. I progetti inerenti ad interventi finanziati con i fondi relativi alla forestazione non potranno superare l'importo di lire 5 miliardi e sono sottoposti all'istruttoria ed all'approvazione secondo le norme previste all'art. 38 della presente legge.».

Art. 8*Impiego Corpo forestale.*

1. La Regione può impiegare il Corpo forestale dello Stato operante nel proprio territorio per l'espletamento delle funzioni trasferite o delegate dallo Stato in materia di forestazione, di prevenzione e lotta agli incendi boschivi, di conservazione dell'ambiente naturale e del suolo, secondo le modalità previste nell'apposita convenzione stipulata con il Ministro per l'Agricoltura e foreste, rinnovabile periodicamente, per come nella stessa convenzione previsto.

Art. 9*Istituzione Azienda forestale.*

1. È istituita l'Azienda forestale della regione Calabria (A.FO.R.).
2. L'Azienda è munita di personalità giuridica ed ha sede nel capoluogo della Regione.

Art. 10*Compiti dell'Azienda.*

1. L'Azienda, nell'ambito delle direttive programmatiche del Consiglio regionale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, ha il compito di:

L.R. n. 20 del 19 ottobre 1992.

Forestazione, difesa del suolo e foreste regionali in Calabria.

- a) elaborare i programmi annuali di cui all'articolo 6 ed eseguire gli interventi di cui all'articolo 7;
- b) contribuire alla difesa del suolo ed alla valorizzazione del territorio sul quale ricadono i beni affidati alla sua gestione;
- c) conservare e migliorare il patrimonio forestale della Regione;
- d) promuovere e partecipare alle attività di ricerca e di sperimentazione nel campo delle foreste e del relativo ambiente, nonché della tecnologia del legno, attuate da Istituti o Enti specializzati.

Art. 11

Beni dell'Azienda.

1. L'Azienda, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 7, provvede all'amministrazione dei seguenti beni, ad essa affidati dalla Regione:

a) foreste, terreni, fabbricati ed impianti esistenti nel territorio regionale, già facenti parte del demanio forestale dello Stato o compresi nel patrimonio dell'azienda di Stato per le foreste demaniali o comunque da essa amministrati e trasferiti alla Regione in attuazione dell'articolo 11 della legge 16 maggio 1970, n. 281;

b) foreste e terreni suscettibili di coltura forestale che in qualsiasi modo perverranno alla Regione.

2. Il patrimonio dell'Azienda è costituito esclusivamente da beni mobili, compresi quelli esistenti presso le foreste, i terreni, i fabbricati e gli impianti di cui alle lettere a) e b).

3. I boschi ed i terreni che a qualsiasi titolo perverranno all'Azienda entrano a far parte del patrimonio indisponibile della Regione.

Art. 12

Gestione parchi naturali.

L.R. n. 20 del 19 ottobre 1992.

Forestazione, difesa del suolo e foreste regionali in Calabria.

[1. L'Azienda può promuovere l'istituzione di parchi naturali, di riserve naturali, di oasi faunistiche e, in genere, di aree protette appartenenti ad enti pubblici o privati.

2. Le province potranno indicare nuove aree nelle quali sia opportuna l'istituzione di parchi o riserve naturali] ⁽⁶⁾.

(6) Articolo abrogato dall'*art. 47, comma 1, L.R. 14 luglio 2003, n. 10*.

Art. 13

Organi dell'Azienda.

1. Sono organi dell'Azienda:

- a) il Presidente;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio dei revisori dei conti.

Art. 14

Presidente.

1. Il Presidente dell'Azienda viene eletto dal Consiglio regionale con la procedura prevista dall'articolo 16 della legge regionale 14 dicembre 1978, n. 28, ed è scelto tra esperti di chiara fama nel settore o discipline affini, docenti universitari, liberi professionisti, manager provenienti dal sistema produttivo pubblico o privato.

2. Ai fini della ineleggibilità ed incompatibilità del Presidente e dei consiglieri di amministrazione si applicano le norme vigenti per gli enti soggetti a controllo della Regione. In ogni caso non possono essere eletti Presidente e componenti del Consiglio di amministrazione ⁽⁷⁾:

L.R. n. 20 del 19 ottobre 1992.

Forestazione, difesa del suolo e foreste regionali in Calabria.

a) coloro che hanno riportato condanna, anche non definitiva, a pena detentiva non inferiore a sei mesi per delitto non colposo commesso nella qualità di pubblico ufficiale o con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione;

b) coloro che sono sottoposti a procedimento penale per delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza;

c) coloro che siano stati sottoposti, anche con procedimento non definitivo, ad una misura di prevenzione (salvi gli effetti della riabilitazione prevista dall'articolo 15 legge n. 327 del 1988 e dall'articolo 14 legge n. 55 del 1990);

d) coloro che sono sottoposti a misura di sicurezza detentiva, libertà vigilata o provvisoria.

3. Decadono dall'incarico coloro che dopo la nomina si dovessero trovare nelle condizioni di cui ai commi precedenti.

4. Il Consiglio regionale provvederà alla loro surroga entro 30 giorni.

5. Non può ricoprire le funzioni di Direttore o Vice Direttore, ecc. coordinatore chi si trova nelle condizioni di cui sopra.

6. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Azienda, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e ne attua le deliberazioni, compie gli altri atti necessari per la realizzazione delle finalità dell'Azienda e soprintende alla sua gestione.

(7) In materia di ineleggibilità ed incompatibilità, vedi la L.R. 5 agosto 1992, n. 13.

Art. 15

Consiglio di Amministrazione.

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente e da quattro membri, di cui tre eletti dal Consiglio regionale ed uno designato dall'unione regionale delle Bonifiche.

L.R. n. 20 del 19 ottobre 1992.

Forestazione, difesa del suolo e foreste regionali in Calabria.

2. Il Consiglio di Amministrazione è costituito con Decreto del Presidente della Regione. I suoi componenti durano in carica cinque anni. In caso di dimissioni o comunque di vacanza di posto, il membro che viene nominato in sostituzione, fatta salva la proporzione di cui al comma 1, dura in carica per il periodo di nomina del membro sostituito.

3. Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei revisori dei conti i consiglieri regionali, i consiglieri provinciali, i consiglieri delle Comunità montane, i consiglieri dei comuni della Regione, degli Enti sub regionali, i titolari e gli amministratori di imprese private che risultino vincolate con l'Azienda per contratti di opere di somministrazione o di concessione.

4. I membri la cui carica sia divenuta incompatibile devono, entro trenta giorni dal verificarsi della condizione di incompatibilità, rinunciare alla nuova carica o funzione, senza necessità di diffida o invito da parte dell'Ente, pena la decadenza automatica.

5. Per i membri per i quali la condizione di incompatibilità sussista al momento della nomina, il termine di trenta giorni di cui al comma 4 decorre dalla notifica o comunicazione del decreto di nomina.

6. La decadenza è dichiarata con decreto del Presidente della Giunta regionale.

7. La Giunta regionale e l'Assessorato regionale alla forestazione dispongono ispezioni per accertare il regolare funzionamento dell'Azienda. Il Consiglio di amministrazione può essere sciolto per gravi violazioni di leggi statali o regionali o dei regolamenti dell'Azienda, con decreto del Presidente della Giunta regionale previa deliberazione del Consiglio regionale. Il Consiglio di amministrazione può essere inoltre sciolto, sempre previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alla forestazione, in caso di persistente inattività o inefficienza. In caso di scioglimento del Consiglio di amministrazione, il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa su proposta dell'Assessore alla forestazione, nomina un Commissario straordinario e due sub - commissari, per un periodo non superiore a dodici mesi non prorogabili ^(B).

8. I tre membri del Consiglio di Amministrazione di nomina del Consiglio regionale vengono eletti dal Consiglio regionale stesso con voto limitato a un nominativo.

(8) Comma così sostituito dall'*art. 7-quater, L.R. 24 maggio 1999, n. 14*.

Art. 16

Compiti del Consiglio di Amministrazione.

1. Il Consiglio di Amministrazione provvede a:

a) adottare il programma regionale della forestazione e redigere i relativi piani annuali di attuazione a norma dell'articolo 6;

b) approvare il bilancio preventivo e le variazioni che occorre apportare ad esso nel corso dell'esercizio;

c) approvare il rendiconto generale previa relazione del collegio dei revisori;

d) proporre alla Regione la acquisizione di boschi e terreni da rimboschire;

e) formulare alla Regione proposte in ordine alle concessioni, autorizzazioni, contratti e convenzioni che incidono sull'entità del patrimonio ad essa affidato o se vincolino la disponibilità per una durata superiore ad un anno ovvero costituiscono diritti reali a favore di terzi;

f) deliberare atti e contratti, necessari per le attività aziendali;

g) deliberare sull'accettazione di lasciti, donazioni e di ogni altro atto di liberalità;

h) deliberare sulle liti attive e passive e sulle transazioni;

i) deliberare sulla organizzazione degli uffici mediante l'adozione del regolamento di cui all'articolo 37;

l) formulare le richieste di comando del personale regionale;

L.R. n. 20 del 19 ottobre 1992.**Forestazione, difesa del suolo e foreste regionali in Calabria.**

m) deliberare su tutti gli altri affari che ad essa siano sottoposti dal Presidente.

Art. 17*Riunioni del Consiglio di Amministrazione.*

1. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono convocate dal Presidente.
2. Il Presidente ha l'obbligo di convocare il Consiglio almeno una volta al mese e quando ne facciano richiesta almeno due consiglieri.
3. Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con intervento della maggioranza dei componenti e a maggioranza di voti.
4. Le deliberazioni di cui alle lettere a), b), c), g) e i) dell'articolo 16 sono adottate a maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Art. 18*Provvedimenti di urgenza.*

1. Nei casi di assoluta necessità ed urgenza, in deroga a quanto previsto dall'articolo 16, il Presidente compie gli atti ed assume i provvedimenti che si rendono indispensabili per la tutela del patrimonio affidato all'Azienda.
2. Tali provvedimenti sono immediatamente esecutivi e dovranno essere sottoposti alla ratifica del Consiglio di Amministrazione nella sua prima riunione.
3. In caso di mancata ratifica il Consiglio di Amministrazione adotta le deliberazioni necessarie per la disciplina dei rapporti giuridici sorti sulla base dei provvedimenti non ratificati.

Art. 19*Revisori dei conti.*

1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto di tre membri effettivi e di due supplenti, eletti dal Consiglio regionale di cui uno effettivo ed uno supplente eletti dalla minoranza.
2. I componenti del Collegio dei revisori debbono essere scelti tra gli iscritti all'albo dei revisori dei conti.
3. Esso esercita il controllo sulla gestione contabile e finanziaria dell'Azienda e redige una relazione annuale che viene allegata al rendiconto consuntivo finanziario, patrimoniale ed economico.
4. Il collegio dei revisori è costituito con decreto del Presidente della Regione.
5. La carica dei revisori ha la stessa durata del Consiglio di Amministrazione.
6. Il Presidente del Collegio, scelto tra i membri effettivi, è nominato dal Presidente della Regione.
7. Il Collegio dei revisori dei conti esercita la funzione di vigilanza sulla gestione finanziaria dell'Azienda, riferendo annualmente su di essa alla Giunta regionale; redige relazioni sul bilancio di previsione, sul rendiconto generale e sui risultati di gestione.

Art. 20*Vice Presidente dell'Azienda.*

1. Il Consiglio di Amministrazione, nella sua prima seduta, elegge al proprio interno un Vice Presidente.
2. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

L.R. n. 20 del 19 ottobre 1992.

Forestazione, difesa del suolo e foreste regionali in Calabria.

Art. 21*Indennità di carica ⁽⁹⁾.*

1. Al Presidente, al Vice Presidente, ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta una indennità pari rispettivamente al 90 per cento, al 60 per cento, al 45 per cento di quella spettante ai consiglieri regionali ⁽¹⁰⁾.

2. Il trattamento di trasferta e i rimborsi spese sono riconosciuti nella misura stabilita dalla contrattazione nazionale in vigore per l'area dirigenziale del comparto regioni-Enti locali ⁽¹¹⁾.

3. Spetta, altresì, al Presidente, al Vice Presidente, ai consiglieri ed ai revisori dei conti, qualora non usino il mezzo dell'Azienda, un rimborso spese di viaggio dal luogo di residenza alla sede dell'Azienda, sommando andata e ritorno, in misura pari ad un quinto del prezzo di un litro di benzina super per ogni chilometro di distanza ovvero al costo del biglietto dei mezzi pubblici di linea ⁽¹²⁾.

(9) Vedi, anche, l'art. 2-ter, comma 2, L.R. 26 giugno 2003, n. 8.

(10) Comma così modificato dall'art. 6-ter, comma 2, L.R. 2 maggio 2001, n. 7.

(11) Comma così sostituito sia dal comma 3 che dal comma 8 dell'art. 2-ter, L.R. 26 giugno 2003, n. 8 (con identica formulazione). Il testo originario era così formulato: «2. Al Presidente, al Vice Presidente ed ai consiglieri che per ragione dei loro uffici si recano in località diversa da quella ove ha sede l'azienda, spetta il trattamento economico di missione pari a quello dei consiglieri regionali.».

(12) Per l'interpretazione autentica del presente articolo, vedi l'art. 1, comma 13, L.R. 28 agosto 2000, n. 14.

Art. 22*Direzione generale.*

L.R. n. 20 del 19 ottobre 1992.

Forestazione, difesa del suolo e foreste regionali in Calabria.

1. La Direzione generale dell'A.FO.R., il cui organico sarà definito dal Regolamento di cui al successivo art. 28, avrà al vertice un Direttore generale e due Vice Direttori generali, rispettivamente per il settore Forestazione e Difesa del suolo e per il settore Foreste Regionali.
 2. Gli incarichi di Direttore generale e di Vice Direttore vengono conferiti dal Presidente della Giunta regionale previa deliberazione della Giunta medesima.
 3. Il Direttore generale ed i due Vice Direttori generali dovranno essere in possesso del diploma di Laurea in Scienze agrarie o forestali, o Ingegneria, o in Giurisprudenza o in Scienze economiche, e di poliennale esperienza professionale e professionalità specifica per aver svolto funzioni a livello apicale che rappresentano titolo preferenziale
 4. Gli incarichi di cui sopra possono essere conferiti a personale regionale, di Enti sub-regionali, o a personale impiegato dalla Regione ai sensi del D.P.R. n. 11 del 1972 e D.P.R. n. 616 del 1977, già in possesso della qualifica di secondo livello dirigenziale o equiparato.
 5. Gli incarichi di Direttore generale, Vice Direttore generale, Responsabile di servizio o ufficio dell'A.FO.R. non sono cumulabili con altri incarichi, sia relativi a competenze statali che regionali, nonché di altri Enti subregionali.
 6. Gli incarichi di Direttore generale e di Vice Direttore generale vengono conferiti per un quinquennio e sono rinnovabili.
 7. Al Direttore generale compete, limitatamente al periodo di incarico, il trattamento economico di dirigente regionale di secondo livello comprensivo dell'indennità di funzione nella misura massima prevista dalla legge regionale n. 6 del 1991.
 8. Ai vice Direttori generali compete, limitatamente al periodo di incarico, il trattamento economico di dirigente regionale di secondo livello comprensivo dell'indennità di funzione nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione dell'A.FO.R. nei limiti previsti dalla legge regionale n. 6 del 1991.
-

L.R. n. 20 del 19 ottobre 1992.

Forestazione, difesa del suolo e foreste regionali in Calabria.

Art. 23*Compiti della Direzione Generale dell'Azienda.*

1. La Direzione Generale dell'Azienda dirige, sorveglia e coordina tutti i servizi dell'Azienda e ne risponde al Consiglio di Amministrazione e al Presidente; cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e dei provvedimenti del Presidente; esegue gli atti inerenti alla gestione, che gli siano affidati dal Presidente o dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 24*Personale dell'Azienda.*

1. Fino a quando non sarà adottato il regolamento organico del personale, e in ogni caso per i primi tre anni a decorrere dalla sua costituzione, l'Azienda, per i compiti ad essa assegnati dalla presente legge, impiega il seguente personale:

a) personale regionale in servizio presso gli uffici regionali della forestazione;

b) personale regionale in assegnazione funzionale a termini dell'articolo 10 della legge regionale 22 novembre 1984, n. 34;

c) il personale di cui alla legge regionale n. 25 del 1988;

d) personale impiegato dai Consorzi di bonifica integrale o dall'E.S.A.C. nel settore della forestazione all'entrata in vigore della presente legge;

e) personale dei Consorzi di bonifica montana soppressi od in corso di soppressione ai sensi della legge regionale n. 5 del 1988;

f) personale statale, posto a disposizione della Regione sulla base della convenzione di cui all'articolo 8.

g) personale di cui alla legge regionale 5 maggio 1990, n. 34 individuato con delibera della Giunta regionale n. 5439 del 17 ottobre 199⁽¹³⁾.

L.R. n. 20 del 19 ottobre 1992.

Forestazione, difesa del suolo e foreste regionali in Calabria.

2. Per la gestione tecnica amministrativa, la consistenza numerica del personale sarà determinata con atto deliberativo della Giunta regionale.

(13) Lettera aggiunta dall'art. 7, comma 6, L.R. 24 maggio 1999, n. 14 e così modificata dall'art. 13, comma 6, L.R. 13 settembre 1999, n. 27. La data della delibera n. 5439 è così indicata nel B.U. in cui è stata pubblicata la suddetta L.R. 27/1997 di modifica della presente lettera.

Art. 25

Personale di cantiere.

1. Il personale preposto all'esecuzione degli interventi di cui alla presente legge è quello degli operai idraulico - forestali a tempo determinato e a tempo indeterminato di cui al decreto legge 15 giugno 1984, n. 233, convertito nella legge 4 agosto 1984, n. 442, utilizzato dagli uffici regionali della forestazione, dai Consorzi di bonifica e dall'E.S.A.C. per la esecuzione degli interventi di settore.

2. Tutto il personale preposto all'esecuzione degli interventi di cui al comma 1, in coerenza con quanto previsto dal precedente articolo 7, sarà gestito dall'A.FO.R., nonché dai Consorzi di bonifica relativamente a quanto espressamente previsto dallo stesso art. 7.

3. I Consorzi di bonifica, le Comunità montane, i comuni singoli o associati potranno utilizzare detto personale per l'esecuzione di interventi in amministrazione diretta che la presente legge loro affida, relativamente alle esigenze quantitative e alla durata degli stessi.

Art. 26

Qualifiche ed incarichi personale di cantiere.

1. Il personale della forestazione, impiegato e di cantiere, di cui al decreto legge 15 giugno 1984, n. 23, convertito dalla legge 4 agosto 1984, n. 442, riveste le qualifiche e ricopre i livelli previsti dai contratti

L.R. n. 20 del 19 ottobre 1992.

Forestazione, difesa del suolo e foreste regionali in Calabria.

di lavoro vigenti (C.C.N.L. - Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e C.I.R - Contratto Integrativo Regionale). La relativa spesa grava sui capitoli di bilancio relativi agli interventi di forestazione, approvati dalla Regione, e non sulle spese generali riconosciute dalle leggi regionali vigenti agli Enti attuatori, di cui all'articolo 7 della legge regionale 19 ottobre 1992, n. 20. La norma si applica al personale in servizio presso gli Enti attuatori le attività di forestazione, alla data del 31 dicembre 2011, che abbia svolto la funzione impiegatizia presso lo stesso Ente nell'ultimo anno in maniera ininterrotta ⁽¹⁴⁾.

2. Gli incarichi di capo squadra e capo operaio da conferirsi in base al contratto di lavoro agli operai a tempo indeterminato, qualificati e specializzati, a far tempo dall'approvazione della legge n. 442 del 1984 e pienamente in regola con la normativa e la legislazione nazionale e regionale sulla trasparenza e la lotta alla criminalità comune e mafiosa, dovranno essere conferiti dall'Azienda forestale mediante atto deliberativo sulla base di valutazione complessiva che tenga conto delle comprovate capacità, dell'anzianità ed eventuale titolo di studio e previo parere favorevole della commissione paritetica di cui al contratto circoscrizionale.

(14) Comma così sostituito dall'art. 34, L.R. 23 dicembre 2011, n. 47, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 58 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «1. Gli operai idraulico-forestali di cui all'articolo 25 rivestono le qualifiche e ricoprono i livelli previsti dai contratti di lavoro vigenti (C.C.N.L. e contratto circoscrizionale).».

Art. 27 *Anagrafe.*

1. L'Azienda provvede annualmente a comunicare alla Regione gli elenchi anagrafici di tutto il personale utilizzato nei cantieri (operai a tempo determinato e tempo indeterminato) ai fini della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

L.R. n. 20 del 19 ottobre 1992.

Forestazione, difesa del suolo e foreste regionali in Calabria.

Art. 28*Articolazione aziendale e Regolamento A.FO.R.*

1. Al fine della razionale esecuzione degli interventi e per la migliore gestione delle foreste regionali, l'A.FO.R. si articola in servizi provinciali ed in uffici subprovinciali.
2. Ciascun servizio avrà competenza a livello provinciale e si articolerà in uffici.
3. In base al regolamento dell'A.FO.R., da emanarsi entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge sarà individuato altresì presso ciascun servizio provinciale, specifico ufficio per la gestione delle foreste regionali.

Art. 29*Produttività interventi.*

1. Il lavoro forestale deve essere produttivo. La Regione adotterà, nella normativa di attuazione della presente legge, criteri per garantire agli operai la produttività del loro lavoro.

Art. 30*Costituzione Aziende produttive.*

1. La A.FO.R., per le finalità e nei limiti di cui al successivo articolo 31, può costituire:
 - a) Aziende per la utilizzazione del legno di prima lavorazione;
 - b) altre Aziende di trasformazione dei prodotti di bosco.

Art. 31*Gestione Aziende.*

1. Per la gestione delle Aziende di cui all'articolo 30 deve essere adoperato lavoro forestale.
2. Le suddette Aziende costituite, potranno essere concesse per tre anni rinnovabili in gestione a cooperative di operai forestali di età compresa tra i 21 e i 40 anni a condizione che gli stessi siano esclusi dagli elenchi anagrafici di settore alla fine del primo triennio di concessione e che siano in possesso dei requisiti previsti dalla legge.

Art. 32*Formazione Professionale.*

1. Agli operai delle Aziende produttive sarà assicurata, durante i primi tre anni di concessione, la possibilità di partecipare a corsi di formazione professionale finalizzati alla specializzazione del lavoro nel loro settore.

Art. 33*Controllo e vigilanza.*

1. La vigilanza sulla gestione dell'Azienda è esercitata dalla Regione.
2. Le deliberazioni di cui alle lettere a), b), c) e i) dell'articolo 16 sono soggette all'approvazione del Consiglio regionale; quelle di cui alle lettere d), e), f), g), h), l), m) dello stesso articolo 16 sono soggette al controllo di legittimità del Comitato regionale di controllo, secondo le modalità indicate nella legge regionale sui controlli prevista dagli artt. 41 e 44 della legge 8 giugno 1990, n. 142 ⁽¹⁵⁾.

(15) Vedi la L.R. 5 agosto 1992, n. 12.

L.R. n. 20 del 19 ottobre 1992.

Forestazione, difesa del suolo e foreste regionali in Calabria.

Art. 34*Bilancio e rendiconto.*

1. Il documento di programmazione annuale ed il bilancio di previsione dell'Azienda devono essere presentati alla Giunta regionale entro il 31 agosto dell'anno precedente a quello cui si riferiscono.
2. Il bilancio è allegato a quello della Regione ed è sottoposto contestualmente a questo all'approvazione del Consiglio regionale.
3. Il rendiconto generale deve essere presentato alla Giunta regionale entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui si riferisce e da questa trasmesso al Consiglio regionale che lo esamina insieme con il rendiconto generale della Regione ⁽¹⁶⁾.
4. In materia di bilancio e di contabilità l'Azienda è tenuta ad osservare la normativa prevista ai titoli 3° e 4° della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5, in quanto applicabile.

(16) Comma così modificato dall'*art. 37, comma 10, L.R. 22 settembre 1998, n. 10*.

Art. 35*Entrate.*

1. L'Amministrazione regionale concorre nelle spese di impianto e di gestione dell'A.FO.R. erogando un contributo ordinario annuo a carico del proprio bilancio.
2. L'Azienda realizza i propri compiti e provvede alla gestione del personale mediante le seguenti entrate:

L.R. n. 20 del 19 ottobre 1992.

Forestazione, difesa del suolo e foreste regionali in Calabria.

a) aliquota spese generali sull'esecuzione degli interventi affidati alla A.FO.R. da erogarsi da parte della Regione Calabria nella misura fissa dell'11 per cento;

b) contributi ordinari della Regione;

c) contributi straordinari della Regione;

d) eventuali contributi dello Stato;

e) eventuali contributi degli Enti Locali;

f) introiti a qualunque titolo derivanti dalla gestione dell'Azienda;

g) proventi derivanti da lasciti, donazioni e ogni altro atto di liberalità;

h) eventuali altre entrate o contributi.

3. Gli eventuali utili netti di gestione risultanti dal conto economico di esercizio sono devoluti al bilancio della Regione.

Art. 36

Servizio di tesoreria.

1. Per la gestione del servizio di tesoreria, sono estesi all'Azienda, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nella legge regionale 20 agosto 1973, n. 10 e nel regolamento regionale di attuazione 26 giugno 1982, n. 1, nonché la convenzione per l'affidamento del servizio di tesoreria, negli stessi termini, alle stesse condizioni, vigente per la Regione Calabria.

Art. 37

Regolamento e pianta organica.

L.R. n. 20 del 19 ottobre 1992.

Forestazione, difesa del suolo e foreste regionali in Calabria.

1. Entro un anno dalla costituzione degli organi della A.FO.R., il Consiglio di Amministrazione adotterà il regolamento funzionale dell'Azienda, il quale dovrà stabilire la pianta organica del personale della stessa, nonché i servizi e i compiti specifici delle strutture esecutive.

Art. 38

Approvazione progetti.

1. I progetti, comunque affidati all'Azienda, sono soggetti alle norme di cui alla L.R. 10 novembre 1975, n. 31 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Titolare delle funzioni di istruttoria tecnico - amministrativa, di approvazione dei progetti, di altra sorveglianza e di collaudo, in deroga a quanto previsto dall'art. 8 della legge regionale n. 31 del 1975, è la Giunta regionale, che a tal fine si avvarrà delle strutture tecnico - amministrative in via di istituzione all'interno della costituenda Area funzionale 19 «Prevenzione rischi, forestazione, protezione civile», in base alle modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 11 del 1987 e alla legge regionale n. 55 del 1990.

3. Comunque la Giunta regionale è titolare delle funzioni di istruttoria tecnico - amministrativa, di approvazione dei progetti, di altra sorveglianza e di collaudo per tutti i progetti esecutivi del piano annuale, facente parte del programma regionale per le attività di forestazione e di gestione delle foreste regionali; per questo si avvarrà delle strutture tecnico - amministrative in via di istituzione all'interno della costituenda Area funzionale 19 «Prevenzione rischi - Forestazione - protezione civile».

Art. 39

Norma transitoria.

L.R. n. 20 del 19 ottobre 1992.

Forestazione, difesa del suolo e foreste regionali in Calabria.

1. Il Consiglio regionale dovrà provvedere alla elezione degli organi dell'Azienda di cui all'articolo 13 entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
2. Qualora il Consiglio regionale non provveda all'elezione degli organi dell'Azienda entro il termine di cui al comma 1, il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, provvederà alla nomina di un Commissario e di un Direttore provvisorio dell'Azienda, i quali resteranno in carica, rispettivamente, fino alla costituzione degli organi della A.FO.R. e fino alla nomina dei coordinatori a norma dell'articolo 22.
3. Allo scopo di evitare soluzione di continuità degli interventi la Regione continua negli interventi fino a quando l'A.FO.R. non sarà operante.

Art. 40*Norma finanziaria.*

1. All'onere derivante dall'art. 5 della presente legge, valutato in lire 500.000.000 per l'anno 1992, si fa fronte con il fondo di dotazione per la gestione delle foreste demaniali di cui al capitolo 2132201 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio 1992.
2. Con successiva legge regionale si provvederà ad apportare le opportune variazioni al bilancio di previsione dell'Azienda Foreste Demaniali, approvato dall'art. 13 della legge regionale 8 luglio 1992, n. 10 e gestito ai sensi dell'art. 11, secondo comma, della legge regionale 17 agosto 1974, n. 10.